Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 48

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 novembre 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3510.

Legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 70. Contributo straordinario ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per raccolta, trasporto e smaltimento materiale spiaggiato. Determinazione modalità e criteri.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», ed in particolare l'articolo 5, comma 70 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato;

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, del 5 febbraio 1997, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, lettera d), da cui si evince che il materiale spiaggiato è classificato come «rifiuto urbano» (rifiuto di qualunque natura e provenienza, giacente sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1263 del 23 aprile 1999 (registrata alla Corte dei conti l'8 giugno 1999, Registro 1, foglio 220), con la quale sono stati approvati - ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996 gli obiettivi, i programmi e le direttive generali della Direzione regionale del commercio e del turismo;

RITENUTO di individuare quali beneficiari del contributo, i Comuni costieri che presentino spiagge o che abbiano rilevanza turistica (Lignano Sabbiadoro, Grado, Staranzano e Monfalcone);

TENUTO CONTO che con nota prot. 14102/GO/ESRC/V del 7 luglio 1999 (ad prot. n. 6501/TUR dell'8 luglio 1999), la Direzione regionale

dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili - ha indicato i seguenti parametri valutativi:

- pretrattamento del materiale spiaggiato al fine della riduzione della percentuale di sabbia presente nei rifiuti;
- costo di smaltimento in discarica del materiale di cui trattasi variabile da un minimo di lire 60/kg. ad un massimo di lire 150/kg.;
- lire 30/kg. aggiuntive quali assoggettamento all'ecotassa;

RITENUTO di stabilire in lire 40/kg. il limite massimo dell'importo ammissibile per le spese di trasporto, tenuto conto delle condizioni di mercato attualmente praticate;

RITENUTO opportuno stabilire che i contributi possano essere concessi nella misura massima dei 98% della spesa ritenuta ammissibile in base ai criteri della presente deliberazione;

RILEVATO che l'intervento finanziario regionale appare di particolare urgenza essendo la stagione turistica aperta da tempo e avendo i Comuni interessati anticipato largamente le spese per il servizio in questione;

RITENUTO, infine, indispensabile permettere alla competente Direzione regionale di emettere i provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi nella misura anticipata del 98%, e ciò per l'evidente grande interesse pubblico diretto a garantire un servizio indispensabile per una corretta e funzionale gestione delle spiagge;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1) di individuare quali beneficiari del contributo i Comuni costieri che presentino spiagge o che abbiano rilevanza turistica (Lignano Sabbiadoro, Grado, Staranzano e Monfalcone);

2) di determinare, a norma dell'articolo 5, comma 71, della legge regionale n. 4/1999, i costi ed i parametri da applicare per la commisurazione delle spese per lo smaltimento del materiale spiaggiato, da ammettere a contribuzione, nella misura sotto indicata:

- pretrattamento del materiale spiaggiato al fine della riduzione della percentuale di sabbia presente nei rifiuti compreso nel costo di smaltimento in discarica del materiale di cui trattasi variabile da un minimo di lire 60/kg ad un massimo di lire 150/kg.;
- lire 30/kg. aggiuntive quali assoggettamento all'ecotassa;
- in lire 40/kg. il limite massimo dell'importo ammissibile per le spese di trasporto;

3) di determinare il contributo regionale nella misura massima del 98% della spesa considerata ammissibile in base ai criteri di cui al n. 1);

4) di autorizzare la competente Direzione regionale a liquidare, al momento della concessione del contributo, il 100% del contributo stesso;

5) la presente deliberazione è soggetta a registrazione da parte della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 103

2000

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 22.

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata al 31 dicembre 2002.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 («Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b»), è il seguente:

Art. 30

(Assunzioni di personale a tempo determinato)

1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico-pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, espletate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con D.P.G.R. 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 169

- d'iniziativa dei consiglieri Saro, Ciriani, Degano, Degrassi e Fontanelli, presentata al Consiglio regionale il 25 ottobre 2000;
- assegnata alla I Commissione permanente il 26 ottobre 2000;
- dichiarata urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento interno, con l'assegnazione di un termine speciale alla Commissione per riferire all'Aula;
- esaminata ed approvata all'unanimità, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 26 ottobre 2000, con relazione del consigliere Degano;
- esaminata ed approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 17 novembre 2000, n. 19/2-841/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 ottobre 2000, n. 0378/Pres.

Legge regionale 2/2000, articolo 30. Regolamento per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 36, della legge regionale 30/1999 e all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 36 della legge medesima che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia privata e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con il quale viene precisato che le sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedibili alle Riserve di caccia di diritto e alle Riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo articolo 36 per la reintroduzione della starna;

PRESO ATTO che con decreto assessorile n. 53/CP del 10 settembre 1999 è stato disposto il divieto di caccia alla specie starna per la stagione venatoria 1999-2000, nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del

Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmassons, Tavagnacco e Udine;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

RAVVISATA la necessità di individuare, ai sensi dell'articolo 30 della suddetta legge regionale 7/2000, le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni;

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3037 del 13 ottobre 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13» di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 9 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 43

Allegato

Regolamento per la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione della starna di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono chiedere la sovvenzione le riserve di caccia di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano-Lestizza, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmassons, Tavagnacco e Udine e la riserva di caccia consorziale Sammardenchia UD 51.

Art. 3

(Oggetto della sovvenzione)

1. Sono oggetto della sovvenzione le spese sostenute dalle riserve di caccia di cui all'articolo 2 per l'immissione della specie starna effettuata sul territorio di propria competenza entro il 30 settembre 1999.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di sovvenzione, in bollo, da parte dei legali rappresentati delle riserve di caccia di cui all'articolo 2, predisposta secondo l'allegato 1, deve pervenire, a pena di inaccoglibilità, al Servizio per la gestione faunistica e venatoria, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Alla domanda deve essere allegata la fattura, debitamente quietanzata, riguardante l'acquisto delle starne.

4. Le fatture emesse successivamente alla data di cui all'articolo 3 devono essere corredate dalla relativa bolla di consegna.

Art. 5

(Concessione ed erogazione della sovvenzione)

1. La sovvenzione è concessa, nei limiti delle risorse disponibili, e contestualmente erogata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 4, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ALL. 1
Domanda sovvenzione

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
Via di Toppo, 40

33100 UDINE

OGGETTO : Articolo 36 legge regionale n. 30/1999 e articolo 11, comma 1, LR 13/2000.
Richiesta di sovvenzione per la reintroduzione della starna.

Il sottoscritto/a ____________________ nato a ____________________ il ____/____/________, residente in comune di ____________________, frazione o località di ____________________, CAP ____________ via/piazza ____________________ n. ________,

CHIEDE

la sovvenzione di Lire ____________________ per le spese sostenute per la reintroduzione della starna nell'annata venatoria 1999-2000.

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mandaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere :

☐ rappresentante legale della riserva di caccia di ____________________

☐ di aver immesso nel territorio di competenza della riserva le starne di cui all'allegata fattura in numero di __________ esemplari, fino al 30 settembre 1999;

☐ che il codice fiscale della riserva è il seguente: ____________________

ALLEGA

☐ Fattura di spesa relativa all'acquisto delle starne;

☐ Bolla di accompagnamento relativa alla fornitura delle starne.

CHIEDE

che il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ accreditamento sul conto corrente postale n. ____________________

intestato alla riserva di caccia di ____________________;

☐ accreditamento sul conto corrente bancario n. ____________________ aperto presso l'Istituto di Credito

____________________ dipendenza ____________________;

codice ABI __________ CAB __________ intestato alla riserva di caccia di ____________________;

☐ corrisposti in EURO.

Dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive

Luogo ____________________ data ____________________

Firma ____________________

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

1° caso : presentazione diretta	*2° caso: invio per posta (*)*
Firma apposta in presenza del dipendente addetto *Modalità di identificazione:* ____________________ ____________________ *Data:* __________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*	*Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:* *Tipo* __________ *n°* __________ *Rilasciato da* __________ *il* __________ Data __________ IL DIPENDENTE ADDETTO **(*) Allegare copia fotostatica del documento di identità**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di Comuni o loro Consorzi nonché dei Consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale 2/2000, articolo 6, commi 14 e 15.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, comma 14, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a Comuni o loro Consorzi nonché ai consorzi di bonifica contributi per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali;

ATTESO che il comma 15, dell'articolo 6, della legge regionale 2/2000 dispone che i contributi di cui al comma 14, sono concessi all'atto della presentazione delle domande corredate di una relazione che illustri le finalità dell'intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che dispone che l'Amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento le modalità per la concessione degli incentivi;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3240 del 23 ottobre 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a sostegno dei Comuni o loro Consorzi nonché dei Consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 14 e 15» di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 9 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 45

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di Comuni o loro Consorzi nonché dei Consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 14 e 15.

Art. 1

1. Le domande di contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura, Servizio strutture aziendali entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande di contributo nel caso di strade vicinali sono presentate dal Sindaco o dal legale rappresentante dei Consorzi dei Comuni o dei Consorzi di bonifica.

3. Le domande di contributo nel caso di strade interpoderali sono presentate dal legale rappresentante del Consorzio di bonifica competente per territorio ovvero dal Sindaco del Comune di appartenenza su specifico mandato da parte di tutti i proprietari frontisti.

Art. 2

1. Le domande, redatte in originale e copia semplice, devono contenere i seguenti elementi:

a) estremi identificativi dell'Ente interessato, estremi anagrafici del Presidente o del legale rappresentante;

b) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

c) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento;

d) dichiarazione di impegno alla manutenzione ordinaria della strada da parte dei proprietari frontisti per il caso di cui all'articolo 1, comma 3;

e) estremi della deliberazione di classificazione della strada ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91, qualora la stessa rientri tra quelle vicinali;

f) dichiarazione di esonero dell'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

g) dichiarazione di aver acquisito il consenso di tutti i proprietari dei terreni sui quali insistono le strade, qualora le opere progettate prevedano la realizzazione di una nuova strada, ovvero un ampliamento della sede esistente e comunque quando l'intervento riguarda le strade interpoderali.

Art. 3

1. Ai fini dell'istruttoria alle domande di contributo devono essere allegati:

a) una dettagliata relazione illustrante le finalità dell'intervento, la natura e la tipologia delle opere per le quali viene chiesto il contributo, il numero di aziende interessate alla viabilità, la loro dimensione, il tipo e l'entità di coltivazioni praticate, l'eventuale presenza di attività agrituristiche, di fabbricati aziendali, il grado di integrazione della viabilità con altri investimenti esistenti in zona;

b) un preventivo delle spese da sostenere, riportante la tipologia di voci di opere che si rendono necessarie, il quantitativo delle stesse ed i prezzi unitari applicati e desunti da apposita analisi dei prezzi, se diversi da quelli riportati nella deliberazione della Giunta regionale di data 5 giugno 1998, n. 1869, sottoscritta dal tecnico progettista. Detto preventivo deve essere corredato dal progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento.

2. Nel caso di Consorzi di Comuni o di Consorzi di conifica, dovrà essere inoltre prodotta la documentazione amministrativa necessaria ad individuare gli Enti stessi ed in particolare statuto, atto costitutivo, cariche sociali ed elenco soci dei Consorzi di bonifica, limitatamente ai proprietari dei terreni del territorio in cui gravita la strada.

Art. 4

1. La documentazione di cui agli articoli 2 e 3 costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'emissione del provvedimento di concessione ed impegno del contributo, nei confronti di quelle iniziative che, in base ai criteri di priorità, definiti con apposito Regolamento, sono in posizione utile per accedere ai finanziamenti disponibili.

2. Ai termini dell'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 le domande non accolte per insufficienza di fondi restano valide ai fini dei riparti dei due anni successivi dopo di che, perdurando la situazione di carenza di fondi, verranno restituite.

Art. 5

1. Ai fini della liquidazione del contributo gli interessati dovranno fornire unitamente alla richiesta di liquidazione la sottoindicata documentazione entro i termini di scadenza stabiliti dal decreto di concessione:

a) atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato, composti da elaborati grafici vistati per conformità alla concessione edilizia;

b) concessione edilizia ed eventuali altre autorizzazioni;

c) dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate alle opere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g);

d) domanda di accertamento di avvenuta realizzazione delle opere;

e) libretto delle misure, certificato di regolare esecuzione delle opere e stato finale dei lavori nonché copia della documentazione di spesa conformemente a quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, nel caso la richiesta di contributo sia avanzata da un Consorzio di bonifica ovvero, nel caso di Comuni o loro consorzi secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000;

f) certificato di agibilità.

Art. 6

1. È consentita l'erogazione anticipata del 50% del contributo concesso in favore dei Comuni o loro consorzi e dei Consorzi di bonifica, dietro presentazione di specifica istanza corredata dagli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), à termini del comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

Art. 7

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, saranno prese in esame le domande pervenute entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le domande di contributo presentate dai Comuni o loro consorzi e dai Consorzi di bonifica per la realizzazione e/o manutenzione di strade vicinali ed interpoderali a termini della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, articolo 1, 2° comma, possono essere finanziate a termini della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, comma 14, a condizione che gli Enti proponenti presentino apposita istanza entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Sono fatti salvi gli atti istruttori posti nel frattempo in essere dal Servizio strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura.

4. Le domande di cui al comma 2, ai fini della concessione dei contributi, vengono valutate secondo i criteri di cui ad apposito Regolamento

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 ottobre 2000, n. 0390/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 35. Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'Elenco regionale dei collaudatori. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 246/Pres. di data 21 luglio 2000 è stata ricostituita la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 46/1986;

VISTE le note prot. EST/11155/B/4/a di data 22 settembre 2000 e prot. EST/12259/B/4/a di data 13 ottobre 2000 con le quali il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici chiede di provvedere alla sostituzione dell'ing. Roberto Schak, nell'ambito della predetta Commissione, designando il dott. Guglielmo Berlasso, dirigente presso la Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. AMB.21908 B/8/F di data 13 settembre 2000 del Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3118 di data 23 ottobre 2000;

DECRETA

il dott. Guglielmo Berlasso, dirigente presso la Direzione regionale dell'ambiente e designato dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, è nominato componente della Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, in sostituzione dell'ing. Roberto Schak.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 novembre 2000, n. 0404/Pres.

Determinazione dell'entità delle quote di rimborso spese a carico dei richiedenti le visite di approvazione alla fecondazione di cavalli ed asini stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici ufficialmente istituiti, per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera b);

VISTO il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 172 di data 13 gennaio 1994 con cui è stato adottato il regolamento di esecuzione della citata legge 30/1991;

VISTO il D.P.G.R. n. 0389/Pres. di data 25 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996, Registro 2, foglio 203, recante «Regolamento regionale di attuazione del decreto ministeriale 172/1994 sulla riproduzione animale», che all'articolo 4 stabilisce che per ottenere l'approvazione alla monta di stalloni equini ed asinini non iscritti ai Libri genealogici od ai registri anagrafici ufficiali è necessario presentare domanda alla competente Commissione regionale ed allegare alla domanda stessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota di rimborso spese per detta Commissione come determinata da apposito decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, con nota di data 2 novembre 2000, in merito all' ammontare delle quote proposte dalla Direzione regionale dell'agricoltura, con nota AGR 1-5/24856 di data 31 ottobre 2000, per le visite da effettuarsi a cura di detta Commissione nell'anno 2001;

VISTO l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

DECRETA

Art. 1

Per le visite di idoneità alla fecondazione degli stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, da effettuarsi nel 2001 sono stabilite le seguenti quote di rimborso spese:

- lire 75.000 per le visite ordinarie (richieste pervenute entro il 2 gennaio 2001),
- lire 150.000 per le visite straordinarie (richieste pervenute dopo il 2 gennaio 2001).

Art. 2

Le quote di cui al precedente articolo 1 devono venire versate sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste - Tesoreria regionale - Trieste indicando la causale «Rimborso spese Commissione stalloni» e dovranno essere introitate sul capitolo 1104 del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2000, con riferimento all'UPB 3.6.453 o sul corrispondente capitolo del bilancio finanziario 2001.

Art. 3

L'attestazione di accreditamento a dimostrazione

dell'avvenuto versamento delle quote dovute di cui al precedente articolo 1 dovrà essere allegata alla domanda volta ad ottenere l'approvazione e autorizzazione alla fecondazione naturale degli stalloni indirizzata alla apposita Commissione presso la Direzione regionale dell'agricoltura - via A. Caccia, n. 17 - Udine.

Art. 4

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 novembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 novembre 2000, n. 0405/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 18. Regolamento della riserva naturale della Val Cavanata. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 concernente «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed in particolare:

- l'articolo 46 che istituisce la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata;
- l'articolo 10 attinente all'Accordo di programma da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale interessata per individuare le modalità di gestione della riserva;
- l'articolo 31 con il quale è previsto che, in attuazione all'accordo di programma, alla gestione della Riserva si provveda anche con l'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, individuando l'organo gestore nell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
- l'articolo 18 che prevede il Regolamento del parco o della riserva e disciplina le modalità di adozione ed approvazione dello stesso;
- l'articolo 65 che individua le competenze del Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 16 gennaio 1998 che ha reso operante l'accordo di programma proposto dall'Amministrazione regionale al Comune di Grado, con il quale si individua l'organo gestore della Riserva naturale nell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

CONSIDERATO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto uno schema di regolamento della Riserva, sul quale si è espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico nella seduta del 14 luglio 1999 con parere n. 4/99, apportando alcuni emendamenti;

CONSIDERATO che successivamente il Servizio della conservazione della natura ha proposto alcune variazioni allo schema di regolamento sopracitato e che su tali variazioni il Comitato tecnico scientifico si è espresso favorevolmente con parere n. 15/99 nella seduta del 7 dicembre 1999;

VISTO il decreto n. 4 del 28 gennaio 2000 a firma del Direttore regionale sostituto dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali con il quale si adotta il regolamento della Riserva naturale della Valle Cavanata incaricando il Servizio della conservazione della natura alla gestione della Riserva;

VISTO il parere «favorevole con modifica» espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 25 febbraio 2000 (modifica: stralcio della lettera e) del primo comma dell'articolo 14);

VISTO il parere n. 5/2000 del 28 settembre 2000 espresso dal Comitato tecnico scientifico con il quale si prende atto della modifica introdotta dal Comitato dipartimentale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3214 di data 23 ottobre 2000;

DECRETA

– È approvato il Regolamento della Riserva naturale della Valle Cavanata nel testo allegato facente parte integrante del presente decreto.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 novembre 2000

ANTONIONE

Regolamento della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

(Norme generali)

1. Il presente Regolamento, in rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, contribuisce alla tutela, gestione, conservazione e valorizzazione della zona umida «Valle Cavanata», secondo quanto contenuto nel decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste n. 126 del 27 gennaio 1978 «Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata Valle Cavanata per effetto della convenzione relativa alle zone

umide di interesse internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448».

2. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

3. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata ed è attuato dall'organo gestore della Riserva.

4. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

5. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della legge regionale 42/1996.

6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.

Capo II
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 2
(Attività agricole)

1. In considerazione della ridotta estensione e della marginalità delle colture agrarie esistenti all'interno della Riserva, il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo la rinaturalizzazione dei terreni attualmente coltivati, attraverso la ricostruzione artificiale o spontanea di vegetazioni erbacee, arbustive ed arboree naturali o seminaturali.

2. Nelle more dell'acquisizione al patrimonio regionale dei terreni coltivati di proprietà privata o appartenenti ad altri Enti pubblici, a fini di rinaturalizzazione degli stessi, è consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto ed è garantita la libertà di rotazione degli arativi.

Art. 3
(Attività selvicolturali)

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento delle formazioni forestali litoranee, ripariali e planiziali. La gestione dei boschi della Riserva è attuata mediante il Piano di gestione forestale, proposto dall'organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996.

2. Il Piano di gestione, in cui costo è a carico dell'organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali sono prioritariamente rivolti alla rinaturalizzazione, miglioramento e valorizzazione delle cenosi forestali, mediante l'applicazione di tecniche, a minimo impatto ambientale, mirate soprattutto alla trasformazione delle formazioni artificiali di latifoglie ed al rimodellamento di quelle naturali e paranaturali, con particolare riguardo nei confronti dell'avifauna, favorendone la sosta, l'alimentazione e la nidificazione.

Art. 4
(Attività di pascolo)

1. Il pascolo finalizzato alla gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di conservazione e sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, è esercitato sotto il diretto controllo dell'organo gestore.

2. Per le caratteristiche fisiche, geomorfologiche e vegetazionali della Riserva non si prevede lo sfruttamento a fini zootecnici.

Art. 5
(Gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per la vegetazione naturale e seminaturale erbacea ed arbustiva, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in modo da garantire la biodiversità.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4, 6 della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'organo gestore, su richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Possono essere individuate specie arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono di particolare tutela. Qualora le singole piante o le formazioni vegetazionali siano di proprietà privata, l'organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposito provvedimento dell'Organo gestore.

Art. 6

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall'Organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica, compresa la fauna ittica fluviale e marina, nonché gli invertebrati eduli.

2. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sulla ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento del maggior numero di specie di avifauna, anche in considerazione del fatto che la Riserva ricomprende il perimetro della zona umida di valore internazionale della convenzione Ramsar. Il Piano prevede specifici studi, ricerche, monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, con particolare riguardo nei confronti dell'avifauna.

3. Il prelievo di invertebrati eduli è consentito solamente nella porzione a mare della Riserva. Il piano di cui al comma 1, individua le specie oggetto di prelievo e stabilisce i periodi, le quantità, i metodi e gli strumenti per la cattura e la raccolta.

4. L'attività di pesca sportiva, permessa sul tratto del canale Averto a nord della strada comunale per Fossalon, è disciplinata annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, d'intesa con l'organo gestore.

5. L'organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di gestione faunistica sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle Riserve di caccia di diritto ricadenti nel Comune compreso nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza della Riserva.

6. L'organo gestore cura e mantiene le strutture necessarie per l'osservazione, la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio e la ricerca della fauna. A tal fine può convenzionarsi con società, professionisti e specialisti qualificati, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Programma a propria discrezione la liberazione, all'interno della Riserva, di animali riabilitati provenienti da centri di recupero faunistici, ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica nelle discipline naturalistiche ed ambientali, con particolare riguardo alla zoologia, all'interno del territorio della Riserva. La ricerca scientifica viene promossa e sostenuta economicamente.

2. L'organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti.

3. L'organo gestore collabora con le maggiori istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, con particolare riguardo all'avifauna.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'organo gestore attiva e gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi ed iniziative di attività all'Organo gestore.

3. L'organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'organo gestore cura le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Per le particolari caratteristiche fisiche, geomorfologiche ed ambientali della Riserva, le attività ricreative, sportive e turistiche sono necessariamente limitate alle sole fruizioni turistico-naturalistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono adottate dall'organo gestore e pubblicate all'albo del Comune della Riserva.

2. Per la preminente importanza faunistica della Riserva, al fine di non arrecare disturbo alla medesima, sono ammessi i cani tenuti al guinzaglio, esclusivamente nelle aree non interdette, con l'eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite e degli altri edifici della Riserva, nelle operazioni di soccorso, ovvero quelli utilizzati per operazioni di gestione da parte di personale incaricato dall'organo gestore.

3. L'attività escursionistica di fruizione turistico-naturalistica della Riserva si svolge esclusivamente all'interno della rete sentieristica individuata dal Piano di conservazione e sviluppo. L'organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri, con particolare riguardo ai percorsi di interpretazione ambientale attrezzati e realizza un'adeguata segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale.

4. L'organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei sentieri, con particolare riguardo alle attrezzature ed alla segnaletica. L'organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

5. L'attività cicloturistica si svolge lungo la viabilità principale e sulle piste ciclabili individuate dal Piano di conservazione e sviluppo. A cura dell'organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione dei velocipedi, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

6. L'attività escursionistica a cavallo si svolge esclusivamente lungo l'apposita rete di percorsi, individuata dal Piano di conservazione e sviluppo.

7. L'esercizio di attività di ippoturismo possono essere svolte da soggetti diversi, previa stipula di apposita convenzione con l'organo gestore.

8. In considerazione della rilevante e qualificata offerta di strutture per il campeggio nelle zone limitrofe alla Riserva, all'interno della stessa non si prevedono spazi per tale attività.

9. In ogni caso le attività escursionistiche, ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di limi, sabbie e ghiaie in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, mareggiate e dissesti in genere deve essere concordata con l'organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità pubblica ordinaria, sulla quale non si applicano i divieti di cui al successivo articolo 15, lettere b) e c).

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio)

1. L'organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996, tenendo conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio, qualora ritenute necessarie, sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

Capo III

ATTIVITÀ CHE L'ORGANO GESTORE DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI ALL'ALBO DEL COMUNE DELLA RISERVA

Art. 14

(Disposizioni dell'organo gestore)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996, disciplina le attività di seguito elencate:

a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche

motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;

b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta di molluschi ed altri invertebrati eduli, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all'equilibrio degli ecosistemi naturali;

c) le limitazioni generali o particolari in ordine alla cattura di specie ittiche in aree appartenenti al demanio marittimo, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all'equilibrio degli ecosistemi naturali;

d) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative, inclusa la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie della Riserva che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna.

2. L'organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. Il provvedimento dell'organo gestore relativo alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune territorialmente interessato.

Capo IV
DIVIETI

Art. 15
(Divieti)

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonchè il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;

b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;

c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;

d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'organo gestore;

e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;

f) la pesca sportiva a sud della strada comunale per Fossalon;

g) la raccolta, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali presenti all'interno della Riserva, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, ovvero senza l'autorizzazione da parte dell'organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili. Il divieto assume particolare rigore per le seguenti specie considerate di importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio costiero regionale: Trachomitum venetum, Erianthus ravennae, Limonium densissimum, Limonium serotinum e Cyperus kalli;

h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'organo gestore;

i) il taglio e il danneggiamento delle essenze arboree o delle circoscritte formazioni vegetazionali ritenute di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello, individuate dall'organo gestore, di cui al precedente articolo 5, comma 4;

l) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;

m) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;

n) la distruzione e l'alterazione di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonchè di habitat di pregio naturalistico;

o) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;

p) l'attività estrattiva produttiva, l'emungimento delle acque del sottosuolo, l'alterazione della morfologia del suolo, la bonifica di zone umide e lo stoccaggio di inerti;

q) l'attività escursionistica al di fuori della rete sentieristica nelle zone dove è in vigore l'obbligo di non uscire dai percorsi di interpretazione ambientale;

r) la navigazione con qualsiasi tipo di natante o imbarcazione;

s) la balneazione nelle zone interdette appositamente tabellate;

t) il campeggio libero;

u) il sorvolo alla quota inferiore di 300 metri s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;

v) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

z) le attività ricreative e turistiche svolte in contrasto con l'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/1996.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'organo gestore della Riserva di cui all'articolo 14 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/1996.

Capo V

CRITERI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

Art. 17

(Criteri)

1. L'organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole, forestali e beni immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;

b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, D.P.G.R. 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.

Art. 18

(Modalità)

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, previa tempestiva segnalazione, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonchè l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonchè della valutazione dei danni sono adottati dall'organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

Capo VI

ATTIVITÀ, PRODUTTORI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLA RISERVA

Art. 19

(Uso del nome ed emblema della Riserva)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso su provvedimento dell'organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) ai soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune della Riserva, svolgenti attività nell'intorno territoriale della Riserva, nei settori quali l'agriturismo, la ristorazione, il turismo, l'artigianato, l'agricoltura biologica, la pescicoltura, e le attività di servizio alla Riserva.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva della Valle Cavanata, qualora una norma del presente regolamento sia riferita specificatamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.

2. Fino all'approvazione del Piano di gestione forestale qualsiasi intervento sui boschi della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 novembre 2000, n. 0408/Pres.

Collegio dei revisori dei conti dell'Ente fiera Udine Esposizioni. Presa d'atto della sostituzione di un componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con D.P.G.R. n. 084/Pres. del 16

marzo 2000, la presidente dell'Ente Fiera Udine Esposizioni, con sede in Martignacco (Udine), sig.ra Gabriella Zontone è stata nominata Commissario straordinario dell'Ente stesso dalla data di scadenza del Consiglio di amministrazione e fino alla trasformazione dell'Ente Fiera in società per azioni, con la successiva fusione con Udine Esposizioni S.r.l. e la partecipazione maggioritaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO CHE in applicazione del comma 2 bis dell'articolo 6 bis, della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, come inserito dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 la Giunta regionale ha confermato, con deliberazione n. 2472 dell'8 agosto 2000, la nomina della sig.ra Gabriella Zontone quale commissario straordinario dell'Ente Fiera Udine Esposizioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0205/Pres. del 16 giugno 2000 con il quale il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera Udine Esposizioni è stato prorogato fino al termine del mandato affidato al suddetto commissario straordinario;

RICORDATO che il Collegio dei revisori dei conti in questione è così composto:

- dott. Antonio Gonano con funzioni di presidente;
- dott. Franco Maria Sottile - membro effettivo e dott.ssa Gabriella Pecorini - membro supplente, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- rag. Gianfranco Fantin - membro effettivo e dott. Lorenzo Snaidero membro supplente, designati dal Comune di Udine;
- dott. Enzo Bandiani - membro effettivo e sig. Mario Missera - membro supplente designati dalla Provincia di Udine;

RAVVISATA l'esigenza di modificare detta composizione a seguito delle dimissioni comunicate dal rag. Gianfranco Fantin;

RICHIAMATE le leggi regionali 23 febbraio 1981, n. 10 e successiva modifica e 3 luglio 2000, n. 13;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3288 del 31 ottobre 2000;

DECRETA

A seguito delle dimissioni di un proprio componente, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera Udine Esposizioni risulta attualmente così composto:

- dott. Antonio Gonano - presidente;
- dott. Franco Maria Sottile - membro effettivo e dott.ssa Gabriella Pecorini membro supplente;
- dott. Lorenzo Snaidero - membro effettivo;
- dott. Enzo Bandiani - membro effettivo e sig. Mario Missera - membro supplente.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 novembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 13 novembre 2000, n. 1224.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'Impresa Centro controllo materiali edili S.r.l. di Roveredo in Piano (Pordenone). Rinnovo.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VIII della legge regionale 30/1984 concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

VISTO il decreto n. 87 dell'1 aprile 1992, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro controllo materiali edili di Pavan Mirella & C. S.n.c. ora Centro controllo materiali edili S.r.l., con sede in Roveredo in Piano (Pordenone), via del Lavoro, n. 33, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984, altamente qualificato nel settore dei materiali edili;

VISTI i successivi decreti n. 460 del 21 settembre 1994, n. 16 del 27 febbraio 1997 e n. 181 del 15 luglio 1998 con i quali si è provveduto al rinnovo del riconoscimento del laboratorio suddetto per ulteriori periodi di due anni e sino alla data dell'1 aprile 2000;

VISTA la domanda presentata dalla citata impresa in data 30 marzo 2000, con la quale si chiede il rinnovo del riconoscimento del laboratorio e la relazione allegata che illustra l'attività di ricerca svolta nell'ultimo biennio ed i risultati conseguiti;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, nella seduta del 14 giugno 2000, sulla base della documentazione presentata dall'impresa e valutati i risultati raggiunti nel biennio precedente, ha espresso parere favorevole alla concessione di un ulteriore rinnovo del riconoscimento del citato laboratorio quale struttura altamente qualificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3290 del 31 ottobre 2000 con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro controllo materiali edili S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma, della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984;

DECRETA

Art. 1

Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro controllo materiali edili S.r.l., con sede in Roveredo in Piano (Pordenone), via del Lavoro, n. 33, quale struttura altamente qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma, della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984.

Art. 2

Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata massima di anni 2 dall'1 aprile 2000, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti nel precedente biennio.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 novembre 2000

DRESSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 13 novembre 2000, n. 1225.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. Est S.p.A. di Trieste. Rinnovo.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VIII della legge regionale 30/1984 concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratorio di ricerca da parte della Regione;

VISTO il decreto n. 150 dell'8 maggio 1992, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. Est S.p.A., con sede in Trieste, via Caboto, n. 19, è stato riconosciuto altamente qualificato nel settore relativo all'uso di materiali plastici medicali alternativi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984;

VISTI i successivi decreti n. 459 del 21 settembre 1994, n. 15 del 27 febbraio 1997 e n. 118 del 19 maggio 1998 con i quali si è provveduto al rinnovo del riconoscimento del laboratorio suddetto per ulteriori periodi di due anni e sino alla data dell'8 maggio 2000;

VISTA la domanda presentata dalla citata impresa in data 28 febbraio 2000, con la quale viene richiesto il rinnovo del riconoscimento del laboratorio, e la relazione allegata che illustra l'attività di ricerca svolta nell'ultimo biennio ed i risultati conseguiti;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, nella seduta del 31 maggio 2000, sulla base della documentazione presentata dall'impresa e valutati i risultati raggiunti nel biennio precedente, ha espresso parere favorevole alla concessione di un ulteriore rinnovo del riconoscimento del citato laboratorio quale struttura altamente qualificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3289 del 31 ottobre 2000 con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. Est S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984, quale struttura altamente qualificata;

DECRETA

Art. 1

Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. Est S.p.A., con sede legale in Trieste, quale struttura altamente qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984.

Art. 2

Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata massima di anni 2 dall'8 maggio 2000, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti nel precedente biennio.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 novembre 2000

DRESSI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 7 novembre 2000, n. 155/SASM.

Approvazione del Piano pluriennale di sviluppo per gli anni 2000-2002 della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale.

L'ASSESSORE PER LO
SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 20 del 29 giugno 2000 il Piano pluriennale di sviluppo per gli anni 2000-2002 di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che il Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 10 agosto 2000, la Direzione regionale delle foreste con nota dell'11 agosto 2000, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici con nota del 18 agosto 2000, la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e la Direzione regionale dell'industria con note del 30 agosto 2000 comunicano, per quanto di competenza, il loro parere favorevole e di non avere osservazioni da formulare, riguardo al Piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale;

CONSIDERATO che la Direzione regionale dell'agricoltura con nota del 31 agosto 2000, esaminato il Piano pluriennale di sviluppo, invita il soggetto attuatore del Programma, al rispetto delle emanande disposizioni regionali in applicazione del regolamento CE 1257/99, Misure di sviluppo rurale ed al rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui al Documento 2000/C 28/02, GUCE C 28/2 di data 1º febbraio 2000;

CONSIDERATO che la Direzione regionale del commercio e del turismo con nota del 31 agosto 2000 nel prendere atto dell'indicazione di alcune iniziative progettate nei settori del commercio e del turismo esprime parere favorevole sugli obiettivi generali del Piano stesso, rimandando la verifica degli interventi in sede di esame dei Programmi stralcio annuali;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con nota del 20 settembre 2000, esprime per quanto di competenza, parere positivo, comunicando, inoltre, che la previsione riguardante il collegamento del fondovalle con la realtà di Passo Pramollo, mediante funicolare, deve essere verificata compatibilmente con la messa in sicurezza della S.P. n. 100 del Passo Pramollo;

ATTESO che la Direzione regionale della pianificazione territoriale, la Direzione regionale dell'ambiente, la Direzione regionale della protezione civile, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Direzione regionale della formazione professionale, la Direzione regionale degli affari europei, l'Ufficio di piano e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali non hanno espresso osservazioni sul Piano pluriennale di sviluppo;

PRESO ATTO della congruenza delle previsioni del Piano con gli strumenti della programmazione regionale, tenute ferme le osservazioni e le indicazioni suindicate della Direzione regionale dell'agricoltura, della Direzione regionale del commercio e del turismo e della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3054 del 13 ottobre 2000;

DECRETA

– è approvato il Piano pluriennale di sviluppo per gli anni 2000-2002, adottato dalla Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale con deliberazione assembleare n. 20 del 29 giugno 2000, fatte salve le osservazioni ed indicazioni formulate nelle premesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura, dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti a cui la Comunità montana dovrà attenersi in fase di attuazione del Piano.

Udine, 7 novembre 2000

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 15 novembre 2000, n. 791.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività del Centro di assistenza tecnica all'impresa Commerciale Terziaria Trieste S.r.l. di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO il Regolamento di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2000, n. 188/Pres.;

PREMESSO che in forza del combinato disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1999, e di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 188/2000, compete al Direttore regionale del commercio e del turismo autorizzare i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) all'esercizio delle attività previste nel loro statuto, attività che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/1999 e di cui all'articolo 2 del D.P.G.R. 188/2000;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione regionale del commercio e del turismo in data 10 novembre 2000 (ns. prot. n. 9936/COMM.), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per il seguente C.A.T.: Terziaria Trieste S.r.l., con sede a Trieste, prodotta dal sig. Paoletti Antonio, nato a Trieste, il 29 luglio 1949, in qualità di presidente e legale rappresentante;

VISTI gli atti allegati all'istanza, da cui risulta la conformità dell'iniziativa alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e di cui al D.P.G.R. 188/2000, e dove si attesta il possesso dei requisiti soggettivi prescritti, salve le verifiche di legge che la Direzione regionale del commercio e del turismo effettuerà d'ufficio;

RICHIAMATI:

- l'articolo 11 della legge regionale 8/1999;
- il D.P.G.R. 188/2000;

DECRETA

Art. 1

È conferita, in base alle motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al seguente Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: Terziaria Trieste S.r.l. con sede a Trieste.

Art. 2

È fatto obbligo al destinatario del presente provvedimento di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo ogni variazione dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del medesimo.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è richiamata la normativa vigente in materia, in particolare la prescrizione secondo la quale, qualunque sia la forma societaria prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 188/2000, nel collegio sindacale del C.A.T., autorizzato ai sensi dell'articolo 1, dovrà essere presente un membro scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale (D.P.G.R. 188/2000, articolo 4, comma 2).

Art. 4

Qualora a seguito degli accertamenti d'ufficio da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo risulti l'ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella documentazione inoltrata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Trieste, 15 novembre 2000

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 ottobre 2000, n. EST. 1229-D/ESP/4482. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione delle strutture ed impianti per l'approdo turistico «Tiel» in Comune di Fiumicello, da parte del Comune di Fiumicello.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione Agraria n. 15
Comune di Fiumicello - Provincia di Udine

1) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1502/2, superficie mq. 1643
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1280
indennità: mq. 1280 x L./mq. 1.500 = L. 1.920.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

2) P.ta 1363 destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1503/1, superficie mq. 762
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 762
indennità: mq. 762 x L./mq. 1.500 = L. 1.143.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

3) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1503/2, superficie mq. 938
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 938
indennità: mq. 938 x L./mq. 1.500 = L. 1.407.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

4) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1505/2, superficie mq. 2663
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 2663
indennità: mq. 2663 x L./mq. 1.500 = L. 3.994.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

5) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1506/2, superficie mq. 6893
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 6893
indennità: mq. 6893 x L./mq. 1.500 = L. 10.339.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

6) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1507, superficie mq. 977
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 977
indennità: mq. 977 x L./mq. 1.500 = L. 1.465.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

7) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1508, superficie mq. 723
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 723
indennità: mq. 723 x L./mq. 1.500 = L. 1.084.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

8) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1509, superficie mq. 863
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 863
indennità: mq. 863 x L./mq. 1.500 = L. 1.294.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

9) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1510, superficie mq. 762
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 762
indennità: mq. 762 x L./mq. 1.500 = L. 1.143.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

10) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1511, superficie mq. 1043
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1043
indennità: mq. 1043 x L./mq. 1.500 = L. 1.564.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

11) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1512, superficie mq. 1151
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1151
indennità: mq. 1151 x L./mq. 1.500 = L. 1.726.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

12) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1513/1, superficie mq. 1557
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1557
indennità: mq. 1557 x L./mq. 1.500 = L. 2.335.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

13) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attacchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1513/2, superficie mq. 100
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 100
indennità: mq. 100 x L./mq. 1.500 = L. 150.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

14) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1514/1, superficie mq. 858
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 858
indennità: mq. 858 x L./mq. 1.500 = L. 1.287.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

15) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1515/1, superficie mq. 1159
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1159
indennità: mq. 1159 x L./mq. 1.500 = L. 1.738.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

16) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1515/2, superficie mq. 1047
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1047
indennità: mq. 1047 x L./mq. 1.500 = L. 1.570.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana

17) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1516/1, superficie mq. 780
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 780
indennità: mq. 780 x L./mq. 1.500 = L. 1.170.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

18) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1516/2, superficie mq. 831
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 831
indennità: mq. 831 x L./mq. 1.500 = L. 1.246.560

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

19) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1516/3, superficie mq. 1309
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 1309
indennità: mq. 1309 x L./mq. 1.500 = L. 1.963.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

20) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1526/3, superficie mq. 827
consistenza: prato
superficie da espropriare mq. 827
indennità: mq. 827 x L./mq. 1.500 = L. 1.240.500

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 19 ottobre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 novembre 2000, n. EST. 1297-D/ESP/4482. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione delle strutture ed impianti per l'approdo turistico «Tiel» in Comune di Fiumicello, da parte del Comune di Fiumicello. Rettifica del decreto n. EST. 1229-D/ESP/4482.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'indennità provvisoria di cui ai punti dall'1 al 20 dell'articolo 1 del decreto n. EST. 1229-D/ESP/4482 del 19 ottobre 2000 è rettificata come segue:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione Agraria n. 15
Comune di Fiumicello - Provincia di Udine

1) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1502/2, superficie mq. 1643
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1280
indennità: mq. 1280 x L./mq. 3.000 = L. 3.840.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

2) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1503/1, superficie mq. 762
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 762
indennità: mq. 762 x L./mq. 3.000 = L. 2.286.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

3) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1503/2, superficie mq. 938
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 938
indennità: mq. 938 x L./mq. 3.000 = L. 2.814.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

4) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1505/2, superficie mq. 2663
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 2663
indennità: mq. 2663 x L./mq. 3.000 = L. 7.989.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

5) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1506/2, superficie mq. 6893
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 6893
indennità: mq. 6893 x L./mq. 3.000 = L. 20.679.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

6) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1507, superficie mq. 977
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 977
indennità: mq. 977 x L./mq. 3.000 = L. 2.931.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

7) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1508, superficie mq. 723
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 723
indennità: mq. 723 x L./mq. 3.000 = L. 2.169.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

8) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1509, superficie mq. 863
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 863
indennità: mq. 863 x L./mq. 3.000 = L. 2.589.000

Ditta catastale: Consorzio bonifica Bassa Friulana.

9) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1510, superficie mq. 762
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 762
indennità: mq. 762 x L./mq. 3.000 = L. 2.286.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

10) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1511, superficie mq. 1043
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1043
indennità: mq. 1043 x L./mq. 3.000 = L. 3.129.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

11) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1512, superficie mq. 1151
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1151
indennità: mq. 1151 x L./mq. 3.000 = L. 3.453.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

12) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1513/1, superficie mq. 1557
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1557
indennità: mq. 1557 x L./mq. 3.000 = L. 4.671.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

13) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1513/2, superficie mq. 100
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 100
indennità: mq. 100 x L./mq. 3.000 = L. 300.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

14) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1514/1, superficie mq. 858
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 858
indennità: mq. 858 x L./mq. 3.000 = L. 2.574.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

15) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1515/1, superficie mq. 1159
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1159
indennità: mq. 1159 x L./mq. 3.000 = L. 3.477.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

16) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1515/2, superficie mq. 1047
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1047
indennità: mq. 1047 x L./mq. 3.000 = L. 3.141.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

17) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1516/1, superficie mq. 780
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 780
indennità: mq. 780 x L./mq. 3.000 = L. 2.340.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

18) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1516/2, superficie mq. 831
consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 831
indennità: mq. 831 x L./mq. 3.000 = L. 2.493.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

19) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1516/3, superficie mq. 1309
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1309
indennità: mq. 1309 x L./mq. 3.000 = L. 3.927.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

20) P.ta 1363, destinazione urbanistica: zona per attracchi di imbarcazioni da diporto
fg. 31-32, mappale 1526/3, superficie mq. 827
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 827
indennità: mq. 827 x L./mq. 3.000= L. 2.481.000

Ditta catastale: Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

Trieste, 2 novembre 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 748.

Legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 71. Contributo straordinario ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per raccolta, trasporto e smaltimento materiale spiaggiato. Determinazione modalità e criteri. Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)» ed in particolare l'articolo 5, comma 71, che attribuisce alla Giunta regionale la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi per l'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei materiale spiaggiato;

VISTA la deliberazione n. 3510 del 18 novembre 1999 (registrata alla Corte dei conti il 2 dicembre 1999, Registro 2, foglio 103), con la quale la Giunta regionale ha individuato tali modalità e criteri;

CONSIDERATO che nella succitata deliberazione non era stato però individuato il costo per la raccolta del materiale spiaggiato che costituisce una delle voci che concorrono alla spesa come indicato dalla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili con nota prot. n. 14102/GO/ESC/V del 7 luglio 1999 (ad prot. n. 6501/TUR dell'8 luglio 1999);

RITENUTO ora opportuno stabilire in lire 40/kg. il limite massimo dell'importo ammissibile per le spese di raccolta, tenuto conto delle condizioni di mercato attualmente praticate;

RITENUTO di integrare la deliberazione più sopra citata tenendo conto del nuovo criterio valutativo;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. di integrare il punto 2) della propria deliberazione n. 3510 del 18 novembre 1999, citata in narrativa, relativo ai costi ed ai parametri da applicare per la commisurazione delle spese, con il seguente alinea:

– in lire 40/kg. il limite massimo dell'importo ammissibile per le spese di raccolta del materiale spiaggiato.

2. La presente deliberazione è soggetta a registrazione da parte della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1968.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Indirizzo programmatico - anno 2000 - per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, così come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, e dall'articolo 6, commi 208, 209, 210 e 211 della legge regionale 12 febbraio 2000, n. 2 di istituzione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997 così come sostituito dal comma 210 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, prevede che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi che si intende attuare, gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 35/1987;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale, sia per gli interventi la cui realizzazione è affidata direttamente

all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo;

SENTITA la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani nella seduta del 7 marzo 2000 convocata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 35 del 1987, su convocazione dell'Assessore delegato;

SENTITE le parti sociali in sede di «Gruppo regia della concertazione» il giorno 28 marzo 2000;

VISTE le note prot. SASM/ 1027/3-2 e SASM/1028/3-2 del 3 maggio 2000 con le quali si comunica rispettivamente al «Gruppo regia della concertazione» e alla Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani che nell'ambito della programmazione per l'anno 2000 del Fondo, si intende inserire anche il finanziamento per la realizzazione di un polo tecnologico di stampaggio plastico presso il Centro di innovazione tecnologica di Amaro, in collaborazione con il Centro di ricerche FIAT, per l'importanza che tale iniziativa riveste per il territorio montano;

VISTO il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2000 allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 10/1997, con riferimento all'utilizzo delle risorse nel medesimo documento evidenziate;

ATTESO che il documento è stato approvato dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 25 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità

DELIBERA

– di approvare il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2000, per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi ed agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, così come modificato ed integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 e dall'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

– di sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi della lettera c) del comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 24 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 41

Allegato

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PARTE I

PROGRAMMA ANNUALE D'IMPIEGO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2000

1. Considerazioni preliminari e risorse.

Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, così come sostituito dal comma 210 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dispone che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, definendo, in relazione agli interventi che si intendono attuare, gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari.

Ai sensi e per gli effetti di tale disposizione legislativa, il presente documento costituisce il programma per l'anno 2000, con riferimento alle risorse finanziarie sottoesposte:

a) stanziamento iscritto al capitolo 1050 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi regionali: lire 12.918.000.000;

b) stanziamento iscritto al capitolo 1053 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi statali (Fondo nazionale per la montagna): lire 4.782.000.000;

c) giacenze di cassa per minori spese esercizio precedente: lire 702.000;

d) interessi sulle giacenze di cassa al 31 dicembre 1999 sullo speciale conto di tesoreria intestato al Fondo: lire 808.862.409;

per un totale di lire 18.509.564.409.

Per la concessione di contributi sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti in montagna, di cui alla precedente deliberazione giuntale n. 2958 del 24 settembre 1999 concernente la programmazione 1999, è stata approvata, da parte del Consiglio regionale, una disposizione normativa con la quale si sostituisce la previsione di cui all'articolo 10 della legge regionale 25/1999, ripristinando l'impostazione già sperimentata ed allargando l'area di intervento anche ai comuni non metanizzati appartenenti alla fascia climatica E, come definita dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia dallo Stato. Non appena promulgata la legge regionale, si provvederà ad avviare le procedure amministrative necessarie per l'erogazione dei contributi, utilizzando le risorse finanziarie

stanziate per l'anno 1999 che ammontano a 5 miliardi di lire, e che sono già presenti sul conto di tesoreria del Fondo.

2. *Considerazione generale sulla programmazione dell'anno 2000*

Le precedenti programmazioni delle risorse del Fondo (deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione n. 1201 del 24 aprile 1998, e deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999) si sono indirizzate secondo due linee operative diverse: il finanziamento di progetti integrati presentati da soggetti terzi, in risposta ad un apposito bando, e il finanziamento di progetti definiti ed attuati dalla stessa Amministrazione regionale, attraverso la struttura cui è attribuita la gestione del Fondo, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Con i progetti integrati (che, nelle aree regionali scelte per l'iniziativa comunitaria LEADER II, hanno assunto la veste dei piani di azione locale redatti ai sensi dell'iniziativa medesima e nel rispetto del relativo Programma LEADER II regionale), i territori montani in cui trova applicazione il Fondo sono attualmente interessati da interventi che comporteranno una spesa a carico del Fondo pari a 40 miliardi di lire. Con i progetti definiti ed attuati dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, invece, si affrontano alcune questioni specifiche, relative a situazioni che richiedevano di essere chiuse, come nel caso dei contributi previsti dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito dall'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, o di essere trattate con strumenti «ad hoc», in un quadro di cosiddetto «sviluppo tematico», ovvero in un quadro di interventi finalizzati a sostenere attività economiche considerate vitali per la montagna, per un impegno economico di poco meno di 8 miliardi di lire.

Alla luce dell'esperienza delle programmazioni precedenti, appare opportuno che si prosegua secondo i due indirizzi ricordati, destinando una parte delle risorse al finanziamento di progetti integrati definiti localmente e selezionati secondo i criteri dettati dall'apposito bando pubblico, e una parte alla realizzazione di interventi a regia regionale, rispondenti ad esigenze di tipo puntuale, già manifestate dai soggetti interessati, che non appare possibile soddisfare attraverso la programmazione definita localmente sia a causa di specifici tempi operativi (ad esempio, per ragioni di urgenza), sia a causa della particolarità degli interventi stessi. Questo doppio binario, del resto, permette di utilizzare al meglio il Fondo, come strumento di integrazione delle politiche settoriali dotato della flessibilità d'impiego derivante dall'affidamento alla Giunta regionale di una programmazione che comprende, come ricordato al paragrafo 1, anche la scelta degli obiettivi, dei soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, dei beneficiari.

A quanto detto sopra, si aggiunga che i commi 208 e 209 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 hanno introdotto, come interventi del Fondo, gli aiuti alle imprese commerciali, compresi i pubblici esercizi, per la riduzione dello svantaggio localizzativo (lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, inserito dal comma 208 citato) e gli interventi speciali per la montagna da sostenersi con le risorse del Fondo nazionale della montagna trasferite alla Regione (lettera b quater) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, inserito dal comma 208 citato).

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, per chiarezza di esposizione e per un più chiaro rapporto tra la descrizione degli interventi e le finalità indicate dalla legge regionale, appare opportuno raggruppare gli interventi del Fondo per l'anno 2000 (fatto salvo il contributo per il riscaldamento domestico, per quanto specificato sopra) in quattro gruppi: A) ulteriori finanziamenti di interventi e progetti che sono stati oggetto di precedente programmazione del Fondo; B) interventi compresi in progetti integrati presentati da soggetti terzi in risposta ad apposito bando; C) interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per la montagna; D) interventi affidati direttamente all'Amministrazione regionale.

3. *Gli interventi*

A) Ulteriori finanziamenti di interventi e progetti precedentemente programmati

A.1. «Concessione di contributi sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti in montagna (spese sostenute dalle famiglie nell'anno 1998), lire 893.853.000.

Ai sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. 1 luglio 1998, n. 0248/Pres., e a seguito della pubblicazione del bando approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 8/SASM del 28 gennaio 1999, è stata redatta la graduatoria unica regionale delle domande di contributo per il riscaldamento domestico, approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 169/SASM del 15 settembre 1999 e pubblicata il 4 ottobre 1999 sul 1° Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999. In base alla graduatoria sono state liquidate n. 9.717 domande (su n. 11.593 ammissibili) per un totale di lire 4.499.798.000.

Come si è ricordato al paragrafo 1, l'intervento per la riduzione dei costi di riscaldamento domestico è attualmente bloccato a causa della impossibilità di dare applicazione alla norma vigente. Per tale motivo la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale una ulteriore modifica, sul punto, dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, tradottasi nella sostituzione del comma 4 bis del suddetto articolo a opera del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale (n. 110/1) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 maggio 2000.

Inoltre, alla promulgazione della nuova norma dovrà seguire il nuovo regolamento d'esecuzione e dalla data dell'entrata in vigore decorreranno i termini previsti per

la concessione dei contributi relativi all'anno 1999. Perciò, considerando sia i termini ricordati, sia i tempi tecnici richiesti per l'iter di definizione ed approvazione del Regolamento, sia i tempi che si dovranno prevedere per la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, è facile prevedere che i contributi non potranno essere erogati in tempi brevi.

Rispetto alla normativa precedente, la nuova legge regionale amplierà l'ambito dell'intervento contributivo, estendendolo a Comuni e località finora escluse e a nuclei familiari di reddito superiore a quello che il regolamento citato, applicato per l'anno 1998, poneva come requisito per poter beneficiare del contributo.

In una simile situazione, appare opportuno un intervento immediato e straordinario teso almeno ad esaurire la graduatoria sopra citata, soddisfacendo le domande dei nuclei familiari non liquidate per l'insufficienza delle risorse.

La spesa autorizzata per tale scopo ammonta a lire 893.853.000.

A.2. «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura», lire 1.900.000.000.

L'intervento, già compreso nella programmazione per l'anno 1999 (deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999) e confermato a livello legislativo dall'inserimento della lettera b ter) nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, per effetto del comma 208 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, si attuerà secondo le disposizioni contenute nell'apposito regolamento, attualmente all'esame degli organi di controllo.

Per tale intervento si autorizza la spesa di lire 1.900.000.000, quale incremento della precedente autorizzazione di lire 4.274.649.717.

Si ricorda che per contrastare l'abbandono delle attività commerciali «di prossimità» in montagna, si prevede nella presente programmazione uno specifico intervento formativo e di «start up». (cfr. comma D.5).

A.3. «Sostegno alle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali», lire 800.000.000.

L'intervento, già compreso nella programmazione per l'anno 1999 (deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999), si attuerà secondo le disposizioni contenute nell'apposito regolamento, la cui bozza è attualmente all'esame della Commissione europea in relazione agli obblighi di notifica dei regimi di aiuto.

Per dare continuità all'intervento, si autorizza la spesa di lire 800.000.000.

B) Interventi compresi in progetti integrati presentati da soggetti terzi in risposta ad apposito bando.

B.1. «Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997», lire 6.500.000.000.

Conclusasi la fase collegata alla prima programmazione del Fondo, definita con il documento di indirizzo programmatico approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 1998, si ritiene di destinare una quota delle risorse dell'anno 2000, pari a lire 6.500.000.000, al finanziamento di nuovi progetti rispondenti alle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997.

Per la presentazione dei suddetti progetti all'Amministrazione regionale e per la selezione degli stessi, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna adotterà apposito bando, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del regolamento per la gestione del Fondo (D.P.G.R. 9 aprile 1998, n. 0120/Pres., e modificazioni approvate con D.P.G.R. 29 novembre 1999, n. 0372/Pres.), previa approvazione dello schema del medesimo da parte della Giunta regionale.

Nella definizione del bando si opererà in continuità rispetto al documento d'indirizzo programmatico approvato con la deliberazione giuntale n. 738 del 1998, fatta esclusione per le indicazioni relative ai limiti e alle priorità individuati come elementi specifici di prima programmazione.

C) Interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per la montagna.

C.1. «Piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane (legge regionale 29/1973)», lire 4.682.000.000.

La lettera b quater) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, inserita dal comma 208 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, prevede che le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 97/1994, trasferite alla Regione, siano utilizzate per il finanziamento di interventi rispondenti alla definizione recata dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 97/1994, vale a dire di «azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna», riguardanti i «profili» territoriale, economico, sociale e culturale.

I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, per come vengono descritti dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, rispondono alla definizione sopra rammentata, e il loro finanziamento con le risorse del Fondo nazionale per la montagna appare la scelta più opportuna, che permette di dare concretezza all'azione di programmazione delle Comunità montane - altrimenti destinata a rimanere lettera morta, in assenza di risorse ad esse attribuite per tale scopo -, per sostenere la quale l'Amministrazione regionale ha concesso agli enti montani, per le spese di redazione dei piani pluriennali, finanziamenti straordinari per lire 350.000.000 ai sensi dell'articolo 6, comma 7 e seguenti, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, e dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

La spesa autorizzata per l'intervento è di lire 4.682.000.000.

D) Interventi affidati direttamente all'Amministrazione regionale.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute all'Amministrazione regionale di interventi finanziari a valere sul Fondo, appare opportuno, per le motivazioni indicate al paragrafo 2, che la stessa Amministrazione regionale definisca un programma d'interventi che, nel rispondere alle esigenze segnalate, compongano un quadro progettuale coerente, anche in relazione all'azione promossa dalla Regione o all'azione svolta negli ultimi anni dagli altri soggetti presenti nel territorio montano.

Gli interventi individuati interessano più settori e riguardano una parte del territorio montano particolarmente esposta a fenomeni di marginalizzazione socio-economica e costituiscono un programma integrato di sviluppo.

Per l'attuazione delle singole iniziative del suddetto programma verranno definiti specifici progetti operativi e/o la esatta determinazione dei costi e della loro quota a carico del Fondo concordati tra i soggetti interessati e il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, gestore del Fondo, quale soggetto attuatore del programma.

AGRICOLTURA

D.1. «Latterie di Cabia (Arta Terme) e Illegio (Tolmezzo)», lire 120.000.000.

L'allevamento è una delle attività tradizionali dell'economia montana, strettamente legato alla storia e al paesaggio della montagna. Pur in presenza di un ridimensionamento costante del numero dei capi allevati e della riduzione del numero delle aziende, l'allevamento rimane un fattore primario nelle strategie di sviluppo socio-economico della montagna, non solo dal punto di vista meramente agricolo, ma anche da quello della valorizzazione delle produzioni alimentari tipiche della montagna (produzioni casearie) e della promozione turistica, che, oggi, spesso si serve del richiamo al mondo rurale e dell'integrazione tra attività e produzioni agricole ed offerta turistica. Inoltre, l'allevamento in montagna contribuisce al mantenimento del paesaggio montano, grazie al pascolo e alla pratica della monticazione.

In questo quadro, un ruolo significativo può essere ancora svolto dalle latterie minori, al servizio dei produttori locali. Perciò, si ritiene che con il Fondo si debba intervenire a sostegno di tali latterie, come, con la programmazione dell'anno 1999, si è pure intervenuti per il rilancio dell'economia malghiva.

In particolare, le latterie sociali di Cabia, frazione di Arta Terme, fondata nel 1919, e di Illegio, frazione di Tolmezzo, fondata nel 1882 (la più antica delle latterie sociali in esercizio in montagna), richiedono lavori di straordinaria manutenzione e di adeguamento alle normative vigenti.

Per la suddetta finalità, è autorizzata la spesa di lire 60.000.000 a favore del Comune di Arta Terme e di lire 60.000.000 al Comune di Tolmezzo.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL SETTORE SECONDARIO

D.2. «Progetto Tessile Alto Friuli», lire 350.000.000.

Il progetto ha come presupposto immediato una concreta opportunità di mercato per sei micro-imprese del settore tessile carniche e del Canal del Ferro offerto da un importante gruppo imprenditoriale friulano, con positivi effetti occupazionali. Collegato alle esigenze delle imprese coinvolte e motivato, secondariamente, come occasione reale per sperimentare un modello organizzativo di cooperazione e integrazione per le piccole realtà imprenditoriali dell'area montana regionale, scopo del progetto è di implementare il modello produttivo della «fabbrica diffusa sul territorio».

Per la suddetta finalità, si è sviluppata una collaborazione fra le singole aziende interessate, l'Agemont S.p.A., lo I.A.L. di Gemona del Friuli e il CO.S.IN.T. (Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo), la quale ha portato a definire le linee di un intervento complessivo ed organico mirato a:

– integrare gli investimenti aziendali con un'attività di assistenza tecnica, già in parte svolta a cura dell'Agemont S.p.A., per la «calibratura» degli investimenti stessi;

– attuare la riqualificazione produttiva delle aziende;

– iniziare un'attività di formazione professionale rivolta sia agli imprenditori che alle maestranze;

– creare una società che coordini le attività produttive delle singole aziende ed i rapporti delle aziende con i fornitori ed i clienti.

In tale contesto progettuale, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, gestore del Fondo, concorderà con i soggetti promotori dell'iniziativa un progetto operativo, assumendo, per la parte coperta con le risorse del Fondo, il ruolo di soggetto attuatore, con la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per il sostegno degli investimenti aziendali. Gli eventuali beneficiari diretti dell'intervento finanziario del Fondo, pertanto, saranno individuati in sede di definizione operativa del progetto.

La spesa autorizzata per l'intervento ammonta a lire 350.000.000.

D.3. «Forniture idriche a servizio della popolazione, dell'area industriale e artigianale N.I.P (Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone) di Pinedo, dell'adiacente area agricola (Cimolais)», lire 268.700.000.

Il Comune di Cimolais segnala che si offre l'opportunità di potenziare, attraverso la realizzazione di un nuovo tratto d'acquedotto per l'adduzione dell'acqua da una nuova presa, la portata idrica degli acquedotti a ser-

vizio della popolazione di Cimolais, dell'area industriale di Pinedo e dell'area agricola adiacente a quest'ultima, operando sinergie d'investimenti tra l'Amministrazione comunale e il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.).

Il Comune dispone, per la realizzazione dell'intervento, di un finanziamento di circa lire 125.000.000, insufficiente per il completamento dei lavori previsti. Perciò, appare opportuno che con il Fondo si intervenga per mettere l'Amministrazione comunale nella condizione di realizzare le opere a proprio carico. Beneficiario diretto dell'intervento, pertanto, è il Comune di Cimolais.

RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, AIUTI ALL'IMPIEGO

D.4. «Realizzazione di un "Polo tecnologico stampaggio plastici" presso il Centro di innovazione tecnologica di Agemont S.p.A. (Amaro)», lire 2.000.000.000.

L'Agemont S.p.A. propone la realizzazione di un «Polo tecnologico stampaggio plastici» presso il Centro di innovazione tecnologica di Amaro. Il «Polo» è articolato in un laboratorio per lo sviluppo e l'ottimizzazione di processi innovativi per lo stampaggio plastici e un laboratorio per lo sviluppo di prodotti e processi innovativi per la fabbricazione di dispositivi di illuminazione.

L'iniziativa dovrebbe permettere che si formino e si sviluppino risorse locali con competenze emergenti per incrementare la competitività delle aziende del territorio, in relazione ad attività produttive che, nelle regioni italiane del nord est, possono offrire sbocchi di mercato di rilevante interesse.

L'iniziativa nasce dal rapporto operativo che esiste tra l'Agemont S.p.A. e il Centro Ricerche FIAT, il quale partecipa anche alla realizzazione e gestione del «Polo». Le attività di quest'ultimo, inoltre, potranno avvalersi anche della collaborazione che l'Università di Udine presta per il Centro di innovazione tecnologica dell'Agemont.

L'investimento previsto si sviluppa in un triennio, prima dell'entrata a regime dell'attività, e comporta investimenti, da parte dell'Agemont S.p.A., quantificati in linea di massima in lire 8.490.000.000, di cui lire 7.820.000.000 per il primo lotto funzionale.

Per la copertura finanziaria del primo lotto l'Agemont S.p.A. segnala che necessita di lire 2.000.000.000 per investimenti relativi ad adeguamenti degli immobili, a macchinari e attrezzature e a spese tecniche.

Considerato il rilievo che l'iniziativa riveste per lo sviluppo socio-economico del territorio montano (sviluppo delle attività economiche nei settori produttivi serviti dal «Polo», valorizzazione delle risorse umane, incremento delle professionalità presenti sul territorio), si ritiene che la stessa debba figurare tra gli interventi finanziati dal Fondo.

A tal fine, si autorizza la spesa di lire 2.000.000.000 a favore dell'Agemont S.p.A.

D.5. «Progetto di animazione, sensibilizzazione e gestione di servizi e reti di prossimità della Cooperativa Cramars (Moggio Udinese)», lire 100.000.000.

Un problema della montagna friulana che si presenta in maniera sempre più evidente, è l'assenza di attività commerciali nei centri abitati più marginali (frazioni a monte, Comuni più piccoli, ecc.) assenza, che priva le popolazioni di servizi essenziali - i cosiddetti «servizi di prossimità» - quali l'approvvigionamento dei beni alimentari e di prima necessità, centri di aggregazione sociale, possibilità di comunicazione e informazione (ad esempio, posti telefonici pubblici e distribuzione dei giornali). Anche per tale motivo, cioè per arrestare o rallentare il fenomeno descritto, si è previsto, fin dalla prima programmazione delle risorse del Fondo, un intervento contributivo per la riduzione dei maggiori costi d'esercizio che alle imprese montane derivano dalla loro localizzazione, graduato per fasce territoriali e indirizzato, in prima battuta, ai piccoli esercizi commerciali (cfr. sopra, intervento A.2).

L'Amministrazione regionale, inoltre, si è posta il problema di avviare iniziative pilota per la salvaguardia dei servizi di prossimità, cercando, in una fase sperimentale, di realizzare «servizi sotto uno stesso tetto» (progetto C.1 dell'azione pilota «Spazio alpino» del FESR) e diversificare il servizio offerto dagli uffici postali (articolo 1, comma 32, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4).

Il problema sopra accennato è anche il presupposto di un intervento formativo e di «start up» delineato dalla Cooperativa Cramars, con sede a Moggio Udinese, teso a creare singoli punti vendita di beni e/o servizi di prossimità e a costituire, tra i medesimi, una rete distributiva integrata secondo esperienze perseguite anche in altri paesi europei. Sull'argomento dei servizi di prossimità hanno dimostrato interesse sia rappresentanti della realtà economica montana (Ascom di Tolmezzo), sia settori della cooperazione, i quali saranno coinvolti nell'iniziativa formativa e di assistenza all'avvio, assieme agli enti locali.

L'intervento formativo proposto si rivolge in particolare a donne che desiderano rientrare nel mercato del lavoro e a giovani, disoccupati anche di lunga durata, che desiderino operare con una propria attività economica in forma associata nell'ambito del «terzo settore».

Ad organizzare e gestire l'intervento sarà la Cooperativa Cramars, a favore della quale è autorizzata la spesa di lire 100.000.000.

D.6. «Informagiovani della Carnia», lire 100.000.000.

Il progetto nasce dall'intesa tra i 28 Comuni della Carnia e trova riferimento nella legge 285/1997 (»Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»), la quale, peraltro, assicura al progetto la copertura di parte dei costi.

Scopo del progetto è soddisfare i bisogni di aggregazione e la richiesta di informazioni di studenti medi, uni-

versitari, giovani lavoratori ed in cerca di prima occupazione attraverso una rete di sportelli informativi, di orientamento, di assistenza e di animazione socio-economica. La rete si articola in uno sportello centrale (»Sportello Informagiovani») a Tolmezzo, presso l'I.T.I. «Solari», e in sette sportelli periferici (»Punti Giovani») ad Ovaro, Ampezzo, Forni di Sopra, Paluzza, Paularo, Villa Santina e Verzegnis, e si avvale delle opportunità di comunicazione ed informazione offerte da internet. Ogni sportello viene attrezzato con arredi, PC e periferiche d'uso, fotocopiatrice, fax e richiede l'impiego di sportellisti «animatori».

Inoltre, è prevista un'attività di animazione territoriale e di seminari.

Il piano economico prevede la partecipazione ai costi da parte dei diversi soggetti coinvolti (Provincia, Comuni, scuola), parzialmente coperti, come s'è ricordato, con fondi della legge 285/1997. Per assicurare, però, la copertura finanziaria di tutti i costi, appare necessario un intervento finanziario di lire 100.000.000.

Perciò, appare opportuno il finanziamento dell'iniziativa da parte del Fondo, per il quale viene autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a favore del Comune di Tomezzo, capo-fila del progetto.

TURISMO E ATTIVITÀ SPORTIVE

D.7. «Ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dei Rifugi alpini "C. Gilberti", Sella Nevea (Chiusaforte), e "Pordenone", Val Montanaia (Cimolais)», lire 505.000.000.

I Rifugi alpini «Celso Gilberti», a Sella Nevea (gruppo del M. Canin), e «Pordenone», in Val Montanaia, necessitano di lavori di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria.

Entrambi i rifugi svolgono una funzione rilevante nel contesto dell'escursionismo e dell'alpinismo, settori che la Regione ha sostenuto con interventi finanziari successivi indirizzati sia alla manutenzione ed adeguamento delle strutture di ricovero (rifugi, bivacchi), sia alla manutenzione della sentieristica, in una prospettiva di promozione del turismo montano. Si ricorda che sui rifugi e sulla sentieristica si è intervenuto da parte dell'Amministrazione regionale attraverso i programmi d'iniziativa comunitaria INTERREG I e INTERREG II per lo sviluppo del turismo legato all'escursionismo di quota nelle zone alpine limitrofe ai confini con Austria e Slovenia. Gli interventi ricordati, però, non sono risultati, né potevano risultare, sufficienti: infatti, da un lato, hanno coperto un territorio frontaliero, lasciando scoperte le zone più interne e, in particolare, quelle delle montagne della destra Tagliamento; dall'altro, le risorse a disposizione non potevano far fronte a tutti i problemi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei rifugi.

Perciò, si ritiene di dover intervenire con finanziamenti straordinari a favore sia del rifugio «C. Gilberti», il quale richiede un intervento consistente a fronte di una situazione assai precaria che ne comporta l'inagibilità, sia del rifugio «Pordenone», sito in area non interessata all'iniziativa INTERREG e base essenziale per escursioni nelle Dolomiti friulane (punto d'appoggio, tra l'altro, per l'escursione al Campanile di Val Montanaia, cima rocciosa divenuta simbolo e «immagine promozionale» della montagna pordenonese).

Per le suddetta finalità, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 a favore della Società Alpina Friulana, Sezione di Udine, proprietaria del rifugio «C. Gilberti», e di lire 55.000.000 a favore della Sezione di Pordenone del C.A.I., proprietaria del rifugio «Pordenone».

D.8. «Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della sentieristica interessata dai Campionati mondiali di corsa in montagna del 2001 (Arta Terme)», lire 100.000.000.

Il Comune di Arta Terme ospiterà nel settembre 2001 i Campionati mondiali di corsa in montagna, evento sportivo da cui ci si attende una positiva ricaduta sul settore turistico, configurandosi come importante occasione per far conoscere e promuovere l'ambiente naturale della zona e le strutture turistiche esistenti.

Per lo svolgimento della manifestazione è necessario eseguire dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della sentieristica per garantire gli standard dei percorsi di gara, e interventi complementari di accesso ai percorsi, di segnalazione e di sosta; lavori, che, oltre ad essere necessari per le gare, valorizzeranno ulteriormente il territorio a fini di promozione turistica.

Per la realizzazione dei lavori è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a favore del Comune di Arta Terme.

D.9. «Lavori di sistemazione dell'area per attività ricreative e sportive riferite al campo di volo per ultraleggeri (Enemonzo)», lire 90.000.000.

In Comune di Enemonzo è presente un campo volo per ultraleggeri, che può diventare un impianto sportivo di richiamo internazionale se dotato di adeguate strutture ricettive. In particolare, l'Amministrazione comunale segnala la possibilità di ricavare una foresteria in prefabbricati di proprietà comunale nell'area per attività ricreative e sportive annesse al campo di volo.

Considerate la specificità dell'impianto e le possibilità di sviluppo dell'attività sportiva che vi si svolge, si autorizza la spesa di lire 90.000.000 a favore del Comune di Enemonzo.

PARTE II

DIRETTIVE GENERALI E ATTI DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO

Ai sensi di quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sostituito dal comma 211 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, di seguito vengono dettate le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma sopra esposto.

All'attuazione degli interventi si seguiranno le disposizioni recate dal regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con D.P.G.R. 9 aprile 1998, n. 0120/Pres., così come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 24 novembre 1999, n. 0372/Pres.

Inoltre, le innovazioni portate dall'articolo 6, commi 208-211, della legge regionale 2/2000, posteriori all'emanazione del regolamento (e delle modifiche ed integrazioni di quest'ultimo) e la specificità degli interventi, rendono necessario che il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna si attenga anche alle seguenti direttive.

Interventi A.1, A.2 e A.3.

Gli interventi sono regolati dagli appositi regolamenti, richiamati nel programma.

Intervento B.1.

La presentazione dei progetti avverrà in risposta al bando adottato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Lo schema del bando verrà approvato dalla Giunta regionale.

Intervento C.1.

Al finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane si procederà ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza del piano pluriennale di sviluppo, verranno finanziati i programmi straordinari di opere ed interventi di cui all'articolo 26 della legge regionale 29/1973.

A tal fine, il direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna determinerà le percentuali di riparto che risultino dall'applicazione dei criteri indicati al citato articolo 25.

Interventi D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, soggetto attuatore del programma d'interventi, concorderà con i proponenti delle singole iniziativa specifici progetti operativi e/o la esatta determinazione dei costi e della loro quota a carico del Fondo.

Sulla base dei suddetti documenti, il Servizio autonomo trasferirà ai beneficiari dei finanziamenti le risorse secondo le modalità indicate nel Regolamento per la gestione del Fondo.

L'intensità contributiva del Fondo rispetterà la normativa regionale di riferimento, richiamata all'articolo 10 del regolamento.

Per gli aiuti alle imprese si applica il regime «de minimis».

Per gli interventi formativi si farà generalmente riferimento alle disposizioni vigenti in materia di attività assistita dal FSE, fatte salve le possibilità di deroga ivi previste in relazione a progetti formativi a regia regionale.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2000, n. 3385.

Legge regionale 35/1986 - Società Marmindustria Friulana di Zannier Giuseppe & C. S.n.c.. Individuazione cave storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1994 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13/1994. Integrazione della D.G.R. 4981/1994.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 2 aprile 1991, n. 13, 27 agosto 1992, n. 25, 28 giugno 1994, n. 10 e 7 settembre 1994, n. 13, avente ad oggetto la disciplina delle attività estrattive;

VISTA la legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 con la quale, fra l'altro, sono state apportate modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1994, n. 13, il cui comma 4 stabilisce che la continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione della garanzia finanziaria provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4981 del 20 ottobre 1994, come parzialmente modificata con delibera n. 6152 del 13 dicembre 1994, con la quale sono state individuate le cave di pietra ornamentale a valenza storica alla luce dei seguenti criteri:

– evitare di accollare oneri fidejussori legati alla quantità di materiale scavato nei casi in cui gli scavi sono avvenuti in epoca storica e cioè plurisecolare, ai soggetti attualmente titolari di autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattiva;
– in alcune cave in esercizio da lungo tempo non appare opportuno il semplice reinserimento ambientale

conseguente l'attività di cava in quanto esistono in loco valori storici che altrimenti potrebbero essere obliterati;

- consentire per le cave di cui sopra la predisposizione di un progetto di valorizzazione socio culturale ambientale, che metta in risalto i valori presenti nel rispetto della situazione ambientale;

ATTESO che con le suddette deliberazioni, in considerazione dei criteri sopra indicati, è stato ritenuto di non ricomprendere tra le cave a valenza storica la cava denominata «Spessa», sita in Comune di Castelnovo del Friuli (Pordenone), in quanto l'attività era iniziata solamente nel 1956 e prima di tale data il sito risultava unicamente una località ove la popolazione si recava a raccogliere pietrame da costruzione;

VISTA l'istanza del 20 aprile 1998, con la quale la Società Marmindustria Friulana di Zannier Giuseppe & C. S.n.c., con sede legale in Clauzetto (Pordenone), via Pradis di Sotto, ha chiesto che la cava «Spessa» venga inserita fra le cave di pietra ornamentale a valenza storica individuate nelle deliberazioni in argomento, alla luce dei nuovi elementi conoscitivi di vario ordine (geologico, storico, socio-culturale, ambientale, archivistico, topografico, ecc.), riportati in un'apposita memoria-studio;

VISTA la relazione del Direttore del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente del 4 settembre 2000 con la quale:

- esaminata la documentazione allegata all'istanza da cui si ricava che:
  a) la cava esiste da ben prima del 1956, come dimostrato nella relazione;
  b) la località risulta oggetto di prelievo di materiale calcareo sin dal 14°-15° secolo;
  c) ha costituito un importante elemento di valorizzazione di una risorsa locale per la costruzione o abbellimento di importanti strutture architettoniche;
  d) le tracce di testimonianze storiche sulle pareti della cava risultano però estremamente scarse poiché la tecnica di estrazione adottata, cioè l'avanzamento del fronte verso il monte, ha portato alla loro distruzione;
  e) risulta una costruzione in pietrame adibita a deposito di attrezzi che risulta evidenziata già nelle mappe del Regno Lombardo-Veneto rilevate dal 1807 al 1815 e pubblicate nel 1833;
  f) permangono invece attrezzi di epoca non molto lontana nel tempo (carriola, paranco, ecc.) che però sono di scarso valore storico;
  g) esternamente al perimetro di cava si ritrova una piccola cava abbandonata, naturalmente rinverdita che testimonia un'attività estrattiva avvenuta con tecnologie elementari;
  h) sempre esternamente alla cava si ritrova la strada privata per il trasporto dei blocchi dalla cava alla via pubblica, ed in molti tratti il piano stradale è consolidato con pietre piatte dov'è possibile osservare delle incavature da slittamento;
- atteso che a seguito di sopralluogo effettuato nella cava in argomento nel marzo del 2000 il Servizio geologico constatava la sussistenza degli elementi storici sopra descritti ed evidenziava la presenza di ulteriori segnali per cui richiedeva al titolare della società di integrare la documentazione già agli atti;
- esaminata l'ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in data 16 marzo 2000, in cui vengono ulteriormente descritti ed illustrati, tramite fotografie, la costruzione in pietrame, la strada e la cava abbandonata e vengono evidenziati in particolare i seguenti due nuovi elementi a sostegno della storicità della cava:
  1) la cappella dedicata a S. Francesco costruita nelle immediate vicinanze della cava e realizzata con blocchi di pietra al cui interno ci sono manufatti della cava «Spessa» costituiti da vaschette, soglie, gradini;
  2) nella zona Sud Ovest, cioè nella parte alta della cava esistono tracce di coltivazione di una cava di epoca remota utilizzando tecnologie elementari; sono evidenti fori di barramine, le sedi dei cunei di legno e di ferro che servivano per il distacco della roccia ed impronte di scalpello;
- considerato pertanto che gli elementi storici rilevabili dalle relazioni ed in loco, attestano un inizio dell'attività estrattiva anteriore al 1956 e riferibile almeno al secolo scorso, nonché una continuità di coltivazione della cava e di utilizzo dei materiali per tutta una serie di edifici storici nella zona dello spilimberghese;
- ritenuto di poter quindi riconoscere elementi di storicità nella cava di «Spessa», tali per cui sia possibile modificare le precedenti delibere della Giunta regionale;

ha proposto l'emissione di un provvedimento di accoglimento dell'istanza formulata in data 20 aprile 1998 dalla Società Marmindustria Friulana di Zannier Giuseppe & C. S.n.c., per l'inserimento della cava «Spessa» nell'elenco delle cave storiche;

RITENUTO, pertanto, di far proprie le considerazioni del competente Servizio geologico e, quindi, di accogliere l'istanza di inserimento della cava «Spessa» nell'elenco delle cave di pietra ornamentale a valenza storica;

RITENUTO, di conseguenza, in conformità alla normativa summenzionata, di integrare la precedente deliberazione n. 4981 del 20 ottobre 1994, come già modificata con deliberazione n. 6152 del 13 dicembre 1994, e di individuare la cava denominata «Spessa» situata nel

Comune di Castelnovo del Friuli (Pordenone) della Società Marmindustria Friulana di Zannier Giuseppe & C. S.n.c., quale cava di pietra ornamentale a valenza storica;

all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ed ad integrazione della propria deliberazione n. 4981 del 20 ottobre 1994, come già modificata con delibera n. 6152 del 13 dicembre 1994, viene inserita tra le individuazioni già operate, quale cava di pietra ornamentale a valenza storica, la cava denominata «Spessa», sita nel Comune di Castelnovo del Friuli (Pordenone), della Società Marmindustria Friulana di Zannier Giuseppe & C. S.n.c.

2. Detta cava si intende esonerata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1994, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13/1994, dalla prestazione della garanzia finanziaria provvisoria.

3. Il ripristino finale sarà sostituito, nel rispetto della precitata norma di legge, da adeguato progetto di valorizzazione socio-culturale ed ambientale a cui verrà commisurata la garanzia definitiva.

4. La presente deliberazione sarà notificata alla Società interessata, al Comune di Castelnovo del Friuli (Pordenone) e al Distretto Minerario di Trieste, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2000, n. 3430.

D.P.C.M. 27 marzo 2000, articolo 1, comma 3. Disciplina regionale in materia di attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e determinazione della quota di partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero-professionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, a proposito dell'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, dispone: «(...) il direttore generale, fino alla realizzazione (nell'azienda n.d.r.) di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero e ambulatoriale, è tenuto ad assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali (...)» demandando ad un atto di indirizzo e coordinamento la fissazione dei principi e criteri in base ai quali i direttori generali devono assumere le iniziative per attuare dette disposizioni;

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento, concernente l'anzidetta attività libero-professionale, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, il cui articolo 1, comma 3, prevede che: «Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, salvo quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4 (inerenti, rispettivamente, alla definizione della locuzione «attività libero-professionale intramuraria», alle categorie professionali e alle amministrazioni alle quali essa si applica n.d.r.), cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore (per le materie di rispettiva competenza n.d.r.) della disciplina regionale (...) nonché (...) della disciplina contrattuale nazionale.»;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in Supplemento ordinario n. 149/L a Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2000), contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, intese a potenziare le strutture per l'esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale;

CONSTATATO che l'anzidetto atto di indirizzo e coordinamento riguarda, in particolare, l'organizzazione dell'attività libero-professionale in regime di ricovero e ambulatoriale (articoli 5, 6 e 7), l'attività aziendale a pagamento (articolo 8), altre attività professionali a pagamento (articolo 9), la riduzione delle liste d'attesa (articolo 10), l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione (articolo 11), l'attività di supporto (articolo 12) e le attività diverse dall'attività libero professionale (articolo 13);

CONSIDERATO che la nuova disciplina giuridica del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e la connessa esclusività del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (modificativo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché gli elementi innovativi, in materia di attività libero-professionale intramuraria, introdotti dal precitato D.P.C.M. 27 marzo 2000, costituiscono un complesso di norme, obiettivamente, di non facile ed immediata applicazione, derivandone l'esigenza di procedere alla graduale applicazione della disciplina in argomento e di prevedere, altresì, l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio dell'attività libero-professionale esercitata, nell'ambito delle aziende del Servizio sanitario regionale, nelle tipologie e secondo le modalità indicate nell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal succitato articolo 13 del decreto legislativo n. 229/1999; osservatorio che provvederà anche all'eventuale elaborazione di proposte integrative

e/o modificative della disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

CONSTATATO che l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) prevede:

- al comma 1, che: «Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 15-quinquies (esercizio di attività libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali (lettera a) e partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali (lettera b) n.d.r.) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.»;
- al comma 2, che: «Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (...) svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.»;
- al comma 7, l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, inerenti alla misura della partecipazione del cittadino alle spese per la fruizione delle prestazioni rese in regime di libera professione;

RITENUTO, per quanto sin qui rappresentato, di approvare il documento, allegato al presente provvedimento, contenente la disciplina regionale in materia di:

a) organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria, del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, in regime di ricovero e ambulatoriale (individuazione degli spazi, determinazione delle tariffe, sistema di prenotazione e di governo delle prestazioni, organismi di promozione e verifica, attività libero-professionale e disciplina di appartenenza e attività libero-professionale esercitata in studi professionali privati);
b) attività professionale, richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta presso strutture sanitarie non accreditate;
c) attività professionale richiesta a pagamento da terzi;
d) riduzione delle liste di attesa;
e) attività libero professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione;
f) libera professione e debito orario;
g) osservatorio per il monitoraggio dell'attività libero-professionale;

fermo restando l'impianto normativo generale sull'attività libero-professionale intramuraria, del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i principi ed i criteri contenuti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 27 marzo 2000, limitatamente alle parti di esso non modificate e disciplinate nel documento allegato al presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di determinare la quota di partecipazione della regione alla spesa per le prestazioni libero-professionali individuate nei succitati commi 1 e 2, della legge n. 488/1999, rispettivamente, nella misura del 70 e del 25 per cento delle tariffe previste per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale, per limitare l'onere partecipativo del cittadino e favorire l'istituzionalizzazione della libera professione;

ATTESO che sarà cura dei direttori generali adottare un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria, con riferimento alle prestazioni svolte individualmente o in èquipe, in regime di ricovero e ambulatoriale, in conformità alla disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento e nei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

PRESO ATTO che, negli incontri tenutisi, a Udine, il 14 settembre e il 4 ottobre del corrente anno, sono state consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le quali hanno espresso parere complessivamente favorevole sulla disciplina regionale contenuta nel documento «de quo», anche tramite una loro rappresentanza tecnica;

PRESO ATTO che, sul documento in parola, s'è espressa anche la Conferenza dei direttori generali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, la disciplina regionale, contenuta nell'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in materia di attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, riguardante, in particolare:

a) l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria, in regime di ricovero e ambulatoriale (individuazione degli spazi, determinazione delle tariffe, sistema di prenotazione e di governo delle prestazioni, organismi di promozione e verifica, attività libero-professionale e disciplina di appartenenza e at-

tività libero-professionale esercitata in studi professionali privati);

b) l'attività professionale richiesta, a pagamento, da singoli utenti, svolta presso strutture sanitarie private non accreditate;

c) l'attività professionale richiesta, a pagamento, da terzi;

d) la riduzione delle liste d'attesa;

e) l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione;

f) la libera professione e il debito orario;

g) l'osservatorio per il monitoraggio dell'attività libero-professionale.

2. Rimangono, ovviamente, immodificati l'impianto normativo generale sull'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i principi ed i criteri contenuti nell'atto di indirizzo e coordinamento adottato col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, limitatamente agli aspetti della materia sui quali non è intervenuta la disciplina regionale, approvata col presente provvedimento, inerente agli specifici argomenti innanzi elencati sub 1.

3. Di determinare la quota di partecipazione della Regione alla spesa inerente alle prestazioni libero-professionali, individuate nei commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rispettivamente, nella misura del 70 e 25 per cento delle relative tariffe regionali in vigore previste per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. I direttori generali provvederanno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, all'adozione di un apposito atto aziendale per la definizione delle modalità organizzative dell'attività libero-professionale, individuale e d'équipe, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, sulla base della disciplina regionale approvata col presente provvedimento e di quella contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree della dirigenza sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale.

5. Di disporre che il presente provvedimento, corredato dell'allegato documento indicato sub 1., venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. Disciplina regionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000.

Premessa

L'atto di indirizzo e coordinamento, adottato con D.P.C.M. del 27 marzo 2000, disciplina, compiutamente ed in modo organico, l'esercizio dell'attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei principi e criteri contenuti nei provvedimenti che di seguito si richiamano:

- legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 3: viene introdotto il criterio della contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento, che deve tenere conto dei costi diretti e indiretti e delle spese alberghiere. È affermato il principio secondo cui tale contabilità non deve presentare disavanzo. La disposizione si applica anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1: al comma 5, viene stabilito che l'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per l'attività libero-professionale extra moenia non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente; il comma 8 stabilisce che i direttori generali devono attivare e organizzare, d'intesa con le regioni, l'attività libero-professionale intramuraria; il comma 10 prevede che il personale della dirigenza sanitaria opti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ovvero per quella extra moenia; il comma 12 introduce criteri per l'attribuzione di un trattamento aggiuntivo al personale che ha optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
- legge 23 dicembre 1998, n. 448: all'articolo 72, comma 7, sono individuate, per i dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, le attività sanitarie compatibili; il comma 9 prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina di dette attività al fine, in particolare, di evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza e di prevedere il divieto per i dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate; il comma 11 prevede l'emanazione di un atto ministeriale di indirizzo e coordinamento per le specifiche iniziative che i direttori generali sono tenuti ad assumere per l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria e per la progressiva riduzione delle liste di attesa:
- decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229: definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e le tipologie dell'attività libero professionale:

- legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 28 riguarda la partecipazione della Regione alla spesa per le prestazioni erogate in regime libero-professionale;
- decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 229/1999, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari.

Il precitato atto di indirizzo e coordinamento fissa, quindi, i criteri per la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni, contenute nell'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardanti:

a) le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire, fuori dall'azienda, spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

b) i criteri direttivi per l'attivazione di misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.

L'atto in parola contiene, inoltre, agli articoli 2, 3 e 4, alcune disposizioni, che manterranno la loro efficacia anche dopo l'entrata in vigore della disciplina regionale in materia, riguardanti: l'attività esercitata dal personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio (articolo 2), le categorie professionali (articolo 3), i soggetti e gli enti destinatari dell'atto di indirizzo e coordinamento (articolo 4).

Il succitato articolo 2 precisa che, per attività libero professionale intramuraria, s'intende:

a) l'attività esercitata, individualmente o in équipe, fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito;

b) la possibilità di partecipazione a proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta in altra azienda del Servizio sanitario nazionale ovvero in altra struttura sanitaria non accreditata;

c) la possibilità di partecipazione a proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, secondo i programmi predisposti dalla stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati;

d) l'attività consistente nelle prestazioni richieste, dalle aziende, ai propri dirigenti, ad integrazione delle attività istituzionali, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, soprattutto in presenza di carenza di organico.

Le disposizioni inerenti all'attività in parola riguardano il personale del Servizio sanitario nazionale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali nonchè il personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le aziende ospedaliere e altre strutture di ricovero e cura convenzionate con l'Università.

Esclusivamente per la parte riguardante il riconoscimento e l'attribuzione degli incentivi economici, le disposizioni «de quibus» si applicano anche al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale di supporto.

L'atto di indirizzo e coordinamento riguarda, in particolare, i seguenti argomenti:

1) criteri e modalità per l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, in regime di day hospital, day surgery e di ricovero, erogata individualmente o in équipe;

2) criteri e modalità riguardanti l'espletamento di attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'azienda;

3) attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta all'infuori della struttura di appartenenza;

4) azioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;

5) attività libero professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione, in relazione alla tipologia delle prestazioni ed alle incompatibilità.

Sarà cura dei direttori generali provvedere all'adozione di un apposito atto aziendale per la definizione delle modalità organizzative dell'attività libero professionale, individuale e d'équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della disciplina regionale di cui al presente documento.

Rimane fermo l'impianto normativo generale sulla materia, contenuto nei provvedimenti soprarichiamati, ivi compreso l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con D.P.C.M. 27 marzo 2000, per la parte di esso non modificata e disciplinata nei punti che seguono.

Organizzazione dell'attività intramuraria ambulatoriale e di ricovero

Spazi: presso ogni azienda devono essere individuati spazi separati e distinti da riservare all'esercizio dell'attività libero professionale sia ambulatoriale che in regime di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery. Gli spazi suindicati sono individuati in quantità non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento

di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e superiore al 10% dei posti letto della struttura.

Possono essere considerati separati e distinti anche gli spazi temporalmente disponibili, purchè adeguati dal punto di vista logistico e del confort, a condizione che l'attività libero professionale venga collocata in fasce orarie compatibili con l'esigenza di rendere agevole l'accesso alle prestazioni da parte dell'utente.

L'attività istituzionale e quella esercitata in libera professione devono essere collocate in fasce orarie diverse, mentre, per quanto riguarda i posti letto il loro mancato utilizzo per ricoveri in regime libero professionale, ne consente l'impiego per l'attività istituzionale d'urgenza.

Nell'individuare la disponibilità degli spazi, nell'ambito delle strutture aziendali, andranno verificate la logistica, l'adeguatezza, il confort e le dotazioni strumentali che non devono essere, in ogni caso, inferiori a quelle a disposizione per l'erogazione delle prestazioni a livello istituzionale. Il problema assume particolare rilevanza in relazione all'obbligo, in capo alle aziende, di garantire l'effettivo esercizio della libera professione da parte dei dirigenti interessati.

Dovranno, pertanto, essere previsti spazi adeguati e sufficienti anche in occasione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento degli impianti, attualmente in corso o in fase di progettazione, riguardanti le strutture delle aziende.

Qualora gli spazi siano insufficienti o inadeguati, è possibile reperire spazi sostitutivi in case di cura e altre strutture pubbliche e private non accreditate, previa convenzione da stipulare con le stesse, con oneri a carico delle aziende.

La verifica, da parte dei direttori generali, della disponibilità degli spazi destinati all'esercizio dell'attività libero professionale, ovvero della indisponibilità degli stessi per insufficienza o per inadeguatezza dei locali, dovrà essere effettuata d'intesa con le OO.SS. della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Il reperimento, qualora necessario, di spazi sostitutivi esterni sarà effettuato a cura dei direttori generali, mentre l'assegnazione dei dirigenti alle strutture e agli spazi, all'interno e all'esterno dell'azienda, è disposta previa contrattazione aziendale.

Anche l'utilizzo di studi professionali privati ha come presupposto l'insufficienza o l'inadeguatezza di spazi in ambito aziendale (come confermato dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254) la cui sussistenza andrà verificata con le modalità già precisate.

Determinazione delle tariffe: i contratti collettivi nazionali di lavoro e la contrattazione decentrata a livello aziendale individuano i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione.

Alla determinazione delle tariffe concorrono:

a) le caratteristiche del prodotto offerto, le dotazioni tecnologiche a disposizione, la professionalità del dirigente e la competitività della prestazione, anche con riferimento ai tempi di attesa;

b) la struttura dei costi di produzione: diretti, indiretti, fissi, variabili e comuni di azienda;

c) le attese di remunerazione del dirigente che effettua la prestazione, valutate in contraddittorio con l'interessato;

d) le quote dei proventi a favore del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio, secondo criteri e modalità definiti, a livello decentrato, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali delle rispettive aree;

e) una percentuale, pari al 5 per cento dell'ammontare dei proventi dell'attività libero professionale, da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

f) la partecipazione della Regione alla spesa, entro i limiti delle quote previste dall'articolo 28 della legge n. 488/1999, stabilita dalla Giunta regionale.

Per la rilevazione dei costi di produzione delle prestazioni erogate in regime libero professionale, le Aziende, al fine di darne applicazione con criteri omogenei in ambito regionale, potranno avvalersi anche del testo unico degli elaborati della commissione tecnica regionale, fatti pervenire alle Aziende con nota prot. n. 849 del 6 maggio 1996, per le parti compatibili con l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di libera professione, nel quale sono state raggruppate le prestazioni in categorie omogenee, è stato analizzato il peso delle singole voci di costo delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle inerenti al personale, e sono state individuate le fasce percentuali massime e minime delle diverse categorie di costo.

In ogni caso le tariffe non possono essere di importo inferiore a quello previsto, per la medesima prestazione, a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket).

La gestione dell'attività libero-professionale, sia in costanza di ricovero che ambulatoriale, è soggetta alle norme in materia di specifica contabilizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 724/1994 che stabilisce l'obbligo, in capo alle aziende, della tenuta di una contabilità separata che tenga conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere.

Sistema di prenotazione delle prestazioni: l'utente deve essere messo in condizione di accedere alle informazioni di cui necessita per poter:

a) scegliere la prestazione resa a livello istituzionale ovvero la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero, erogata in regime libero professionale;

b) considerare la possibilità di avvalersi di una équipe ovvero di un professionista di sua fiducia;

c) conoscere i tempi di attesa;

d) le condizioni logistiche in caso di ricovero;

e) la struttura delle tariffe praticate;

f) le modalità di pagamento.

È importante garantire il massimo della trasparenza, dal momento che l'attività esercitata in regime libero professionale è un'opportunità offerta al cittadino e non può in alcun modo essere considerata solo una «corsia privilegiata» di accesso alle prestazioni.

Ne consegue che le Aziende sono tenute a dedicare particolare attenzione all'informazione nei confronti dell'utenza, utilizzando, a tale scopo, strumenti efficaci e fornendo notizie complete (offerta delle prestazioni, modalità di accesso, tariffe, tempi di attesa, ecc.).

Tenendo conto di tali finalità, le Aziende organizzeranno gli uffici per le prenotazioni delle prestazioni predisponendo le modalità ritenute più efficaci per il raggiungimento dei predetti obiettivi; modalità che non devono necessariamente prevedere separazione di uffici.

L'attività svolta da detti uffici permetterà di monitorare le liste di attesa, i volumi di attività riguardanti i singoli dirigenti interessati e le aree di riferimento anche per gli ulteriori adempimenti, a carico delle aziende, previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Governo delle prestazioni: l'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, prevede che «Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali e tempi di attesa concordati con le équipes (...)».

L'articolo 54, comma 6, di entrambi i C.C.N.L. delle aree dirigenziali (sottoscritti l'8 giugno 2000) prevede, sull'argomento, quanto segue.: «(...) l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.»

Le aziende dovranno, quindi, presidiare con la necessaria attenzione, lo svolgimento dell'attività libero professionale, avuto riguardo all'insieme delle prestazioni complessivamente erogate dalla struttura e alla necessità di assicurare tempi ragionevoli e adeguati per la risposta di quelle rese a livello istituzionale.

Il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale va individuato per singola unità operativa e/o dipartimento.

Organismi di promozione e verifica: già l'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, aveva previsto che l'attività libero professionale fosse soggetta a verifica, da parte di appositi organismi, sul rispetto delle disposizioni contenute nel comma medesimo.

Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, nel prevedere, all'articolo 5, comma 2, lettera h), l'istituzione di detti organismi, attribuisce ad essi, oltre alla funzione di verifica, anche quella di promozione e ne prevede la costituzione, in forma paritetica, fra dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'azienda.

Mentre è già definita, dalle norme sopra richiamate, la funzione di verifica, è necessario specificare la funzione di promozione.

La questione appare non disgiunta dalla natura del rapporto di esclusività, dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, le cui caratteristiche sono contenute in recenti norme di legge e nei nuovi Contratti collettivi nazionali di lavoro innanzi citati. Poiché il rapporto di lavoro esclusivo comporta, tra l'altro, l'esercizio della attività libero professionale, deve essere assicurata, ai dirigenti interessati, la possibilità dell'effettivo esercizio della stessa nelle tipologie elencate nell'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, secondo le modalità organizzative contenute nell'atto aziendale.

La funzione di promozione è, pertanto, esercitata in relazione agli obiettivi sopra riportati.

Pare, inoltre, coerente con la disciplina contrattuale in materia, la presenza negli organismi, in forma paritetica, della componente sindacale.

Del resto, oltre che opportuno, pare utile il coinvol-

gimento, tramite le OO.SS., della dirigenza interessata, considerato che l'istituto della libera professione, la cui piena attuazione non risulta né agevole né immediata, in ragione della sua complessità, riguarda la dirigenza intesa nella sua globalità, e non soltanto la posizione del singolo dirigente.

Attività libero professionale e disciplina di appartenenza: trova conferma (D.P.C.M. 27 marzo 2000, articolo 5, comma 4) il principio, già presente nella precedente normativa, secondo il quale l'attività libero professionale è effettuata nella disciplina di appartenenza. Poiché sussiste il diritto del dirigente all'esercizio della libera professione, ove ciò non fosse possibile in considerazione delle funzioni svolte ovvero in relazione al servizio di appartenenza, il dirigente può essere autorizzato a svolgere l'attività in altra struttura dell'azienda ovvero in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, a condizione che possa far valere il possesso del relativo diploma di specializzazione o di un'anzianità di servizio, nella disciplina, di almeno cinque anni.

È autorizzato l'esercizio delle attività di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e dell'attività di medicina sportiva, anche ai dirigenti non appartenenti al Dipartimento di prevenzione, ove non ostino situazioni di incompatibilità. È possibile, al riguardo, fare riferimento ai requisiti soggettivi posseduti dal dirigente, a prescindere dalla disciplina di appartenenza.

I dirigenti che, da almeno due anni, svolgono attività libero professionale in una disciplina equipollente e che sono in possesso del relativo diploma di specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina, possono essere autorizzati a proseguire tale attività fino al 30 giugno 2001.

I dirigenti veterinari esercitano attività libero professionale relativa anche a prestazioni, non comprese tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, riconducibili a disciplina diversa da quella di appartenenza.

La disciplina di appartenenza va riferita alla posizione giuridica occupata, dal dirigente, negli organigrammi aziendali, comprensiva anche delle funzioni esercitate dallo stesso a seguito dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè delle eventuali altre funzioni conferite formalmente, al medesimo dirigente, dal direttore generale.

Attività libero professionale esercitata presso studi professionali privati: qualora gli spazi, interni all'azienda, da destinare allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale siano insufficienti o inadeguati, è consentito, ai dirigenti sanitari, esercitare la libera professione ambulatoriale, presso i propri studi professionali privati, in via temporanea e previa autorizzazione del direttore generale, fino alla realizzazione di strutture e spazi interni idonei allo scopo.

L'autorizzazione non può comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda e l'attività dev'essere svolta nel rispetto delle norme che regolano la libera professione intramuraria.

Tra i criteri ed i principi direttivi che disciplinano l'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in studi privati, necessitano di chiarimenti:

a) le modalità per la prenotazione delle prestazioni;
b) l'ambito territoriale in cui possono essere ubicati gli studi professionali privati.

Sui due anzidetti argomenti si forniscono gli indirizzi che seguono.

Relativamente alle prenotazioni, il D.P.C.M. 27 marzo 2000 prevede che esse avvengano tramite l'azienda. Al riguardo, emergono difficoltà, dal punto di vista operativo, soprattutto se si considera l'attività ambulatoriale svolta in località diversa dalla sede della struttura di appartenenza del dirigente. Dal momento, tuttavia, che si tratta di un regime transitorio, le aziende potranno valutare la possibilità di adottare altre modalità, nel rispetto delle motivazioni che sottendono a tale previsione, già riportate in altra parte del presente documento.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale degli studi professionali privati in cui i dirigenti sono autorizzati a svolgere attività ambulatoriale in regime libero professionale, atteso che la relativa disciplina è stata innovata col decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, le Aziende potranno tenere conto, limitatamente alle situazioni già esistenti, di criteri di gradualità per il rientro di esse nella previsione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del D.P.C.M. 27 marzo 2000. Non si ritiene, invece, di prevedere ambiti territoriali distinti per i dirigenti delle aziende ospedaliere e per i dirigenti delle aziende per i servizi sanitari.

Il dirigente autorizzato ad utilizzare studi professionali privati per l'indisponibilità di spazi in ambito aziendale, non può conservare anche la possibilità di svolgere attività libero-professionale ambulatoriale presso le strutture aziendali.

Al riguardo le aziende possono, tuttavia, valutare la necessità di adottare criteri di gradualità per i dirigenti che abbiano comunicato di voler cessare l'attività presso lo studio privato, prevedendo che essi possano effettuare anche attività libero professionale all'interno delle strutture aziendali, utilizzando spazi temporalmente e progressivamente disponibili.

Attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta presso strutture sanitarie non accreditate

L'attività professionale, richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta, dal dirigente, in forma individuale o in équipe, presso altra azienda del Servizio sanitario nazionale o altra struttura sanitaria non accreditata, è consentita a condizione che si tratti di attività occasionale ed è soggetta a preventiva autorizzazione. E' esclusa, pertanto, la possibilità per il dirigente di effettuare attività programmata presso le strutture medesime.

I rapporti tra le due aziende ovvero tra l'azienda e la struttura sanitaria non accreditata, sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di quanto previsto dall'atto aziendale che disciplina tali fattispecie.

Attività professionale richiesta a pagamento da terzi

L'attività professionale richiesta a pagamento da terzi, svolta sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, è acquisita e organizzata dall'azienda.

Riduzione delle liste di attesa

Ai fini della riduzione delle liste di attesa concorrono, innanzitutto, le azioni contenute nei numerosi documenti della programmazione regionale e della pianificazione aziendale, quali: l'adozione di soluzioni organizzative adeguate, la razionalizzazione della domanda, l'incremento del tempo di utilizzo delle apparecchiature ed altro. Può essere valutata anche l'opportunità di stipulare accordi con le aziende limitrofe affinché le stesse possano concorrere a soddisfare la domanda di prestazioni.

In aggiunta alle anzidette azioni, è necessario incrementare la capacità di offerta dell'azienda. A tal fine, si individuano i seguenti due strumenti:

1) l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, può essere svolta in regime libero professionale a condizione che essa comporti l'effettiva riduzione dei tempi di attesa dell'attività istituzionale. Assumono rilevanza, al riguardo, le capacità aziendali di governo dell'attività ambulatoriale, complessivamente considerata, nonchè le conseguenti determinazioni in ordine ai volumi di attività istituzionale ed ai volumi di attività erogata in regime libero professionale;
2) in relazione alle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, sono considerate prestazioni erogate in regime libero professionale, in via eccezionale e temporanea, anche quelle richieste, ad integrazione della attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico.

Fermo restando l'impegno delle aziende a coprire i relativi posti, le anzidette indicazioni trovano applicazione in accordo con le équipes interessate.

Al riguardo, sono considerate solo: le variazioni significative che si verificano nel corso dell'esercizio finanziario, il volume di attività istituzionale, i tempi di attesa e l'eventuale intervenuta diminuzione della dotazione di personale dirigente.

Attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione

È consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione, relativamente alle prestazioni non comprese tra i compiti istituzionali, esclusivi del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta, quindi, di un'attività che, integrando il complesso delle prestazioni che fanno capo al dipartimento di prevenzione, concorre a qualificare, ulteriormente, i servizi aziendali, rafforzandone l'immagine.

L'attività è espletata nelle forme e secondo le modalità già indicate per il restante personale.

Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda le tariffe, ove sussista la difficoltà di trovare il riferimento nel nomenclatore tariffario, possono essere prese come base le tariffe ordinistiche.

Sussiste, nell'ambito di operatività del dirigente, l'incompatibilità a svolgere attività libero professionale a favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali il dirigente esercita anche funzioni istituzionali di vigilanza, di controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'attivazione di idonei sistemi di controllo è di competenza regionale.

Le aziende sanitarie sono tenute alla vigilanza e all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.

Libera professione e debito orario

Le prestazioni libero-professionali sono rese oltre il normale orario di lavoro. Si ritiene, tuttavia, che, per ragioni organizzative, alcune prestazioni - quali ad es. piccola chirurgia, accertamenti diagnostici di laboratorio, prestazioni erogate a utenti degenti - possano essere effettuate all'interno del normale orario di lavoro e, quindi, delle timbrature. In questo caso, il dirigente è tenuto al recupero del debito orario secondo modalità individuate, a livello decentrato, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza.

Osservatorio

Si prevede l'istituzione, a livello regionale, di un osservatorio per il monitoraggio dell'attività libero professionale esercitata presso le aziende del servizio sanitario regionale e per l'eventuale elaborazione di proposte integrative e/o modificative della disciplina contenuta nel presente documento.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 4 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dell'8 novembre 2000, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Vengros Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Edilizia Anfora - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado.

Sezione miste:

1. «Cooperativa editoriale il Quadrivio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo;
2. «Cooperativa di produzione, consumo e servizi a r.l.», con sede in Prato Carnico.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 del 3 aprile 2000 il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 51 del 18 ottobre 2000 il Comune di Corno di Rosazzo ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 53 del 18 ottobre 2000 il Comune di Corno di Rosazzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Grado. Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 29 del 27 settembre 2000 il Comune di Grado ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 41 al Piano regolatore generale prendendo atto del parere favorevole del Comitato tecnico regionale e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Lauco. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Regolamento edilizio con annesso

Programma di fabbricazione (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 41 del 26 ottobre 2000 il Comune di Lauco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 19 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione introducendo le modifiche conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale n. 97/1-T/00 del 15 maggio 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lauco. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 42 del 26 ottobre 2000 il Comune di Lauco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale introducendo le modifiche conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale n. 97/1-T/00 del 15 maggio 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 13/64 del 28 settembre 2000 il Comune di Monfalcone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13/65 del 28 settembre 2000 il Comune di Monfalcone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Nimis. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Prato di Madonna delle Pianelle».

Con deliberazione consiliare n. 50 del 29 settembre 2000, il Comune di Nimis ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Prato di Madonna delle Pianelle» ed ha approvato il piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 48 del 5 ottobre 2000 il Comune di Prata di Pordenone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Precenicco. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 28 settembre 2000 il Comune di Precenicco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale co-

munale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona artigianale «Sottoviotta».

Con deliberazione consiliare n. 76 del 7 settembre 2000, il Comune di San Daniele del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona artigianale «Sottoviotta» ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 77 del 7 settembre 2000 il Comune di San Daniele del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 40 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 78 del 7 settembre 2000 il Comune di San Daniele del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 41 al Piano regolatore generale modificata in seguito al parere del Comitato tecnico regionale n. 130/1-T/00 del 3 luglio 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tapogliano. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 14 settembre 2000 il Comune di Tapogliano ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 99 del 16 ottobre 2000 il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 114 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 111 dell'11 settembre 2000, integrata con deliberazione consiliare n. 141 del 9 ottobre 2000, il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 114 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 114 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Zoppola. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 63 del 30 agosto 2000 il Comune di Zoppola ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 15 novembre 2000, Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 15 novembre 2000, nella pubblicazione di cui all'oggetto, alla pagina 7917, prima colonna, all'articolo 85 ter, comma 1, lettera d) è stata omessa la parola «fissa» prima della parola «la data prevista».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso n. 17 del 20 ottobre 2000 (depositato il 3 novembre 2000).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, avverso la delibera legislativa riapprovata il 4 ottobre 2000 dal Consiglio regionale intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132 bis), limitatamente alle disposizioni indicate nel prosieguo.

(*Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)*

RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

NEI CONFRONTI

della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale,

AVVERSO

la delibera legislativa riapprovata il 4 ottobre 2000 dal Consiglio regionale intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132 bis), limitatamente alle disposizioni indicate nel prosieguo; delibera pervenuta al Commissario del Governo il 10 ottobre 2000.

Il 27 luglio 2000 il Consiglio regionale ha approvato una delibera legislativa (atto consiliare n. 132) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinviato con telegramma 5 settembre 2000. È seguita riapprovazione con modifiche. Nella seduta del 18 ottobre 2000, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proposizione del presente ricorso.

Gli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa 4 ottobre 2000 (così rinumerati gli articoli 10, 15 e 19 della delibera legislativa 27 luglio 2000) contrastano con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma e 97, primo e terzo comma, Costituzione, con l'articolo 4 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con l'articolo 43 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale recate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) h) i) ed l) e comma 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con le conseguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (e successive modificazioni), dall'articolo 22, commi 6, 8 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 11, comma 4 (in particolare lettere a) e) e g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con le conseguenti disposizioni delegate, dall'articolo 41, comma 3 e dall'articolo 48, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal «patto di stabilità interno» di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (patto «di interesse nazionale» anche con riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), ed infine con il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e con i contratti collettivi relativi al comparto Regioni e autonomie locali.

Codesta Corte ha più volte reso insegnamenti in merito alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. In proposito, ha evidenziato «la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, la cui disciplina è affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente demandato allo strumento della contrattazione collettiva» (così nella sentenza 25 luglio 1996, n. 313); e poi - dopo aver confermato «la sostanziale conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici» - ha osservato «il generale criterio della contrattualizzazione dei rapporti d'impiego, che esprime sul piano della fonte regolatrice la scelta del legislatore di trasformare la natura giuridica dei rapporti stessi, è sancito, quale principio fondamentale dell'intrapresa riforma, dall'articolo 2, comma 1, lettera a), legge n. 421 del 1992, trovando poi attuazione nell'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 1993» (così nella sentenza 16 ottobre 1997, n. 309, ove si legge anche «tale meccanismo non realizza dunque quell'efficacia erga omnes conferita dall'articolo 39, comma 4, Costituzione ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali in possesso di determinate caratteristiche, ma si colloca sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformarsi imposto alle amministrazioni e, per l'altro, dal legame che avvince il contratto individuale al contratto collettivo»).

È appena il caso di aggiungere che l'articolo 2, comma 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 esplicitamente qualifica la cosidetta privatizzazione dell'impiego pubblico attraverso la contrattualizzazione dei rapporti «riforma economico-sociale della Repubblica». Ed invero la disciplina mediante contratti collettivi nazionali di lavoro articolati per comparti tende, quanto meno nell'ambito di ciascun comparto, ad una seppur parziale uniformità di trattamento, con conseguente attenuazione degli scostamenti dal principio di eguaglianza (articolo 3, Costituzione), che deve orientare le funzioni pubbliche, ovviamente in situazioni oggettive similari e comparabili. Forse con eccessivo pessimismo sulla sagacia dei legislatori e con qualche sottovalutazione degli effetti delle molteplici contrattazioni decentrate ed integrative, una «spiegazione» della cosiddetta privatizzazione è stata da autorevole protagonista della riforma delle pubbliche amministrazioni così ravvisata: «quello che chiamano pubblico impiego è diventato, nel corso di un secolo, una galassia di istituzioni così multiforme da richiedere un certo grado di uniformità, che però i poteri pubblici non riescono a garantire, a causa della moltiplicazione delle leggi e degli statuti dei dipendenti pubblici».

Comunque - e codesta Corte l'ha rilevato e sottolineato, anche con riguardo al rapporto tra contrattazione collettiva accentrata a livello nazionale e legge regionale (sentenza 30 luglio 1993, n. 359) - la scelta del Parlamento nel senso della contrattualizzazione dei rapporti dei dipendenti da pubbliche amministrazioni si è tradotta in disposizioni costituzionalmente legittime ed aventi qualità e forza di riforma economico-sociale. Detta scelta non può non determinare - se non si vuole contraddire l'anzidetto obiettivo della uniformità di trattamento - limitazioni alla potestà legislativa delle Regioni (anche a Statuto speciale), e persino un responsabile self-restraint dello stesso legislatore nazionale. In questo quadro, parlare di una «riserva di contratto collettivo» parrebbe - oltre che eccessivo, se non altro perché una siffatta «riserva» non è prevista dalle norme costituzionali (neppure, parrebbe, dall'articolo 39 Costituzione), - anche inutile e poco coerente con la necessità di non irrigidire oltre misura il sistema delle fonti.

D'altro canto, codesta Corte è più volte intervenuta per rilevare il contrasto con l'articolo 97 Costituzione di disposizioni prodotte da Regione a statuto speciale in materia di disciplina dei rapporti di lavoro di pubblici dipendenti. Ad esempio, nella sentenza 4 marzo 1997, n. 59 si legge che «subordinare l'interesse pubblico a quello del personale "determina" quell'inversione di priorità che questa Corte, in diverse circostanze, ha già ritenuto lesiva dell'articolo 97 Costituzione, anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull'impiego pubblico, la quale dei sopra indicati principi costituzionali costituisce una puntualizzazione (da ultimo, gli articoli 2, comma 1, lett. r), e comma 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 22, commi 6 e 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724, invocati dal ricorrente, in quanto norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la legislazione delle regioni ad autonomia speciale). Se con i parametri i principi e gli insegnamenti sin qui rammentati, e che si invocano, si confrontano gli articoli 9 e 14 della delibera legislativa qui impugnata, ci si avvede agevolmente della illegittimità costituzionale di detti articoli. L'articolo 9 usa l'eufemismo «mobilità verticale interna» per indicare massicci passaggi di qualifica (ovviamente verso l'alto) attraverso concorsi interni «per soli titoli»; in luogo di assunzioni per ciascuna qualifica in esito a concorsi aperti anche ad «esterni», procedure assimilabili a promozioni, come se le «qualifiche funzionali» (espressione, tra l'altro, superata dalla contrattazione collettiva) fossero tappe di un'unica carriera, e come se il metodo di reclutamento più consono agli interessi generali delle popolazioni non fosse quello di selezionare i più preparati.

Quanto all'articolo 14, esso prevede l'immissione «ope legis» nel ruolo regionale anche in soprannumero, del personale assunto a tempo determinato ancorché senza concorso, purchè il beneficiario si trovi più o meno casualmente ad essere in servizio nelle due date ivi indicate.

Singolare l'insieme di norme (commi da 11 a 17) dedicate a - parrebbe - tre dipendenti del Comune di San Pietro al Natisone.

Insieme con gli articoli 9 e 14 deve sottoporsi a scrutinio di legittimità costituzionale l'articolo 18, ove a tut-

to il personale, compresi i beneficiari degli anzidetti articoli 9 e 14, sono attribuiti «ad incremento del maturato economico in godimento» importi indicati nella allegata tabella C; come rilevato nel telegramma di rinvio, ciò è in palese contrasto con l'articolo 41, comma 3 della legge statale 27 dicembre 1997, n. 449, ove è disposto «l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva», e «dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato».

Le disposizioni menzionate, oltre ad essere incompatibili con i parametri i principi e gli insegnamenti rammentati e qui invocati, sono non raccordate con il vigente contratto collettivo nazionale del comparto, «invadono» la materia in esso regolata «scavalcando» gli esiti della avvenuta contrattazione, eludono le già non facili valutazioni di sopportabilità economica e di legittimità contabile degli oneri conseguenti al contratto collettivo nazionale, introducono destabilizzanti difformità di trattamento tra lavoratori del medesimo comparto, e ledono non solo lo «interesse nazionale» intrinseco al «patto di stabilità interna» ma anche l'interesse delle altre Regioni. Per di più, la duplicità di fonti regolatrici (legge regionale, e contratto collettivo) può provocare non sottovalutabili incertezze nel ricostruire e «ridurre ad unità» la disciplina da applicarsi nel concreto dei rapporti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il personale dalla stessa dipendente (questo potrebbe di volta in volta, secondo convenienza, basare sue pretese su disposizioni di legge e su clausole del contratto collettivo, zigzagando tra esse).

È stato osservato da un Autore scomparso per mano omicida che «nella disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni la legge arretra come sinonimo di potere unilaterale, ma avanza come sistema delle regole che orientano l'agire dell'amministrazione nelle relazioni contrattuali con i propri dipendenti». Si può essere più o meno sintonizzati con questa osservazione; non auspicabile, anzi non consentita pare però la compresenza e la confusa concorrenza di più e diverse fonti regolatrici (ed è quanto il citato articolo 41, comma 3 ha inteso impedire).

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 9, 14 e 18 della delibera sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.

Si depositeranno la delibera anzidetta, il telegramma 5 settembre 2000, e la determinazione 18 ottobre 2000.

Roma, 20 ottobre 2000

Franco FAVARA

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA UDINE

Deliberazione del Consiglio direttivo 26 ottobre 2000, n. 20. Canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia; costo del rilascio duplicati; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti allegati annuali e dei loro duplicati. Anno 2001.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente tutela pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA in particolare la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata ed integrata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 e l'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 che demandano al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di determinare l'importo dei canoni, anche diversificati all'interno dei singoli tipi di licenza, per l'esercizio della pesca;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2001 gli importi dei canoni addottati nell'anno 2000, al netto dell'imposta di bollo, per i diversi tipi di licenze ed autorizzazioni:

Licenza di pesca di tipo «A» (per pesca con bilancia fissa)
canone annuale: lire 2.500.000

Licenza di pesca di tipo «B»
canone annuale:
- ordinario lire 90.000
- per minori * lire 20.000

Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre Regioni d'Italia:

- annuale: lire 200.000
- mensile: lire 100.000
- settimanale: lire 50.000
- giornaliera: lire 10.000

Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:

- mensile: lire 100.000
- settimanale: lire 50.000
- giornaliera: lire 10.000

Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o in altre Regioni d'Italia:

– mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2000, e per i laghi di: Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona, Sauris e Verzegnis:

lire 25.000

RITENUTO altresì di precisare che:

1) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2001;

2) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione è ridotto del 50%;

3) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per i cittadini nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è confermato in lire 5.000;

4) al pagamento del canone relativo alla licenza o all'autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

5) qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero dell'allegato annuale, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfetario di lire 8.000 (ottomila) a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di lire 8.000 (ottomila) dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero della licenza con l'annotazione dell'avvenuto cambio di residenza;

6) il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero dell'allegato annuale è confermato in lire 5.000;

RITENUTO di confermare che per le singole autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:

– 16 uscite al mese per il tipo annuale;

– 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;

– 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SENTITA la relazione del Consigliere delegato;

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1) per l'anno 2001 i canoni, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia sono riconfermati, come per il 2000, nei seguenti importi, al netto dell'imposta di bollo:

Licenza di pesca di tipo «A» (per pesca con bilancia fissa)
canone annuale: lire 2.500.000

Licenza di pesca di tipo «B»
canone annuale:
– ordinario lire 90.000
– per minori * lire 20.000

Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre Regioni d'Italia:

– annuale: lire 200.000
– mensile: lire 100.000
– settimanale: lire 50.000
– giornaliera: lire 10.000

Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:

– mensile: lire 100.000
– settimanale: lire 50.000
– giornaliera: lire 10.000

Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o in altre Regioni d'Italia:

– mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2000, e per i seguenti laghi: Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona, Sauris e Verzegnis:

lire 25.000

2) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2000;

3) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione è ridotto del 50%;

4) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per i cittadini nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è confermato in lire 5.000;

5) al pagamento del canone relativo alla licenza ed autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

6) qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero dell'allegato annuale, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfetario di lire 8.000 (ottomila) a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di lire 8.000 (ottomila) dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero della licenza con l'annotazione dell'avvenuto cambio di residenza;

7) il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero dell'allegato annuale è confermato in lire 5.000;

8) si conferma che per le singole autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:

– 16 uscite al mese per il tipo annuale;

– 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;

– 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale.

IL DIRETTORE:
dott.ssa Tamara Spampinato Geatti

*(Approvata con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2000, n. 3119 con * l'indicazione che il canone annuale ridotto per le licenze di pesca di tipo «B» rilasciate a minori deve intendersi più correttamente riferita ai minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni, attesa totale la gratuità delle licenze speciali per minori al di sotto dei 14 anni).*

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Servizio della tutela del suolo montano
UDINE

Avviso di gara esperita per la fornitura di un automezzo fuoristrada (pik-up) e accessori.

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994).

1) *Amministrazione giudicatrice:* Direzione regionale delle foreste - Servizio della tutela del suolo montano - via Cotonificio, 127 - Udine.

2) *Procedura di gara prescelta:* licitazione privata.

Il relativo avviso di gara è stato affisso all'Albo pretorio del Comune di Udine dal 26 luglio 2000 al 4 settembre 2000 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2000.

3) *Data di aggiudicazione definitiva della fornitura:* 24 ottobre 2000.

4) *Criteri di assegnazione del contratto:* la fornitura è stata aggiudicata al concorrente che ha offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo base di lire 49.200.000 (I.V.A. compresa).

5) *Numero offerte ricevute:* due (2).

6) *Ditta aggiudicataria:* Filotecnica Giuliana S.r.l., via Fabio Severo, 46 - 34127 Trieste.

7) *Natura dei prodotti forniti:* automezzo fuoristrada Nissan (pick-up) doppia cabina e accessori.

8) *Prezzo di aggiudicazione:* lire 47.900.000 (I.V.A. compresa).

Udine, 9 novembre 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO:
ing. Paolo Stefanelli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di restauro dell'edificio di Via Sai n. 1-3 da destinarsi a sede degli uffici della Direzione generale dell'Azienda.

Procedura: articolo 21, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Criterio: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale.

CAPO I - INDICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO «L» DEL D.P.R. 554/1999

1. Stazione appaltante: Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina, via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste. (Struttura Operativa Immobili ed Impianti, tel.: 040/399.5318-5319, fax.: 040/399.5273, e-mail.: ut@ass1.sanita.fvg.it).

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi degli artt. 69, 70, 71, 72, 73, I comma, lettera c), 76, 77 R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili, e dell'articolo 21, comma 1, legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto:

3.1. i lavori sono da eseguire in Trieste, presso il Comprensorio di S. Giovanni, in via Sai n. 1-3;

3.2. i lavori consistono nel restauro del Padiglione di via Sai n. 1-3 (Padiglione Sai grande) da destinarsi a sede degli uffici della Direzione generale dell'Azienda;

3.3. importo dell'appalto: lire 3.035.000.000 (euro 1.567.446,68) di cui 93.000.000 (euro 48.030,49) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

3.4. importo lavori e forniture a base d'asta lire 2.942.000.000 (euro 1.519.416,19);

3.5. categoria prevalente dei lavori «OG1» (edifici civili ed industriali), per lire 2.018.854.300 (euro 1.042.651,23), classifica d'importo III - fino a lire 2.000.000.000; categoria scorporabile o subappaltabile «OG11» (impianti tecnologici), per lire 1.016.145.700 (euro 524.795,45), classifica d'importo II - fino a lire 1.000.000.000;

3.6. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a corpo ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/1994, degli articoli 326, II comma, della legge n. 2248/1865, all. F, e degli articoli 45, comma 6, e 159, del D.P.R. 554/1999;

3.7. ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria scorporabile o subappaltabile di cui al punto 3.5: i lavori appartenenti alla categoria «OG11», a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'all. A al D.P.R. 34/2000, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e a 150.000 euro possono essere eseguiti dal concorrente, ovvero da un'impresa mandante, solo se in possesso dei relativi requisiti; in caso contrario devono essere subappaltati e indicati come tali nella documentazione da allegare all'offerta.

4. Termine per l'esecuzione dei lavori: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

5. Disponibilità degli atti: il progetto completo è consultabile presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina, stanza n. 324, 3° piano di via Farneto n. 3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00. alle ore 12.00; è possibile acquistarne una copia, fino a sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, presso lo stesso ufficio, previo pagamento delle spese per le copie degli atti (lire 358.320 IVA inclusa) da eseguirsi presso la Cassa Aziendale, IV p., via Farneto, 3. È consentita in alternativa, ad esclusivo rischio del richiedente, la spedizione degli elaborati a mezzo di posta, con pagamento contrassegno a carico della richiedente previa tempestiva richiesta da indirizzare per posta o via fax (040/3995273) specificando la modalità di spedizione preferita, e fatti salvi i tempi tecnici necessari per l'evasione della richiesta.

6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio della gara:

6.1. termine di presentazione offerte, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 dell'8 gennaio 2001;

6.2. indirizzo: Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», via del Farneto, 3 - 34142 Trieste;

6.3. modalità: le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale, sia essa consegnata mediante il servizio pubblico, sia essa consegnata a mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina, via Farneto, 3, Trieste;

6.4. svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio il giorno 10 gennaio 2001 alle ore 10,00 in Trieste presso la sede di via Farneto, 3, in una sala aperta al pubblico, sita al III p. La seduta proseguirà poi in data successiva a quella sopra indicata, che verrà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti;

6.5. l'offerta e tutta la documentazione vanno redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata nella stessa lingua; l'offerta, su carta legale o resa legale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, deve indicare il ribasso percentuale in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere è valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione;

6.7. l'offerta deve essere inserita in apposita busta la quale deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente, del lavoro per il quale è presentata l'offerta e la dicitura «Contiene offerta»;

6.8. la busta dell'offerta, unitamente alla documentazione di cui al presente bando e alla cauzione provvisoria, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all'esterno la denominazione del concorrente e l'oggetto dell'appalto;

6.9. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell'offerta devono essere incollati, sigillati e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo n. 10, ovvero soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell'articolo 30 della legge 109/1994 e degli articoli 100 e 101 del D.P.R. 554/1999;

8.1. all'aggiudicatario è richiesta un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la S.A. dai danni a terzi con un massimale non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

9. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:

9.1. i lavori sono finanziati con fondi regionali e con fondi propri;

9.2. i pagamenti avvengono nella misura prevista dall'articolo 11 del C.S.A. con le modalità previste dallo stesso articolo;

9.3. trova applicazione l'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994; è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, I comma, del Codice Civile.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell'articolo 10 della legge 109/1994, imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e degli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 554/1999, concorrenti con sede in altri stati dell'U.E. alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

11. Requisiti dei concorrenti:

11.1. di ordine generale in conformità all'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000 e di ordine speciale in conformità all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000.

12. Termini per la validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di inizio dell'esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione:

13.1. offerta al massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;

13.2. qualora risultino migliori due offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924; si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

13.3. qualora ne ricorrano i presupposti, l'Amministrazione darà applicazione all'articolo 20 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 15 febbraio 2000.

14. Varianti: non sono ammesse offerte parziali o in variante.

15. Altre informazioni: gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro o in lire italiane adottando il valore dell'euro;

a) l'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della direzione dei lavori;

b) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente sede giurisdizionale con esclusione della competenza arbitrale;

c) tutti gli importi citati negli atti di gara si intendono I.V.A. esclusa;

d) tutti i pagamenti sono fatti in euro qualora l'aggiudicatario abbia avanzato tale richiesta in sede di offerta; diversamente l'aggiudicatario può chiedere in qualsiasi momento che i pagamenti siano fatti in Euro e tale opzione è irrevocabile.

16. Pubblicazione: il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria.

CAPO II - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente:

1.1. attesta che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 34/2000 ed in particolare che non ricorrano le cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

1.2. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa concorrente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, della legge 109/1994;

1.3. ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999 dichiara il numero complessivo dei dipendenti; se soggetto agli obblighi della citata legge, dichiara altresì di essere in regola con le norme in questione e se del caso allega apposita certificazione di ottemperanza agli obblighi in esse previsti;

1.4. dichiara l'iscrizione all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile (sede e n. matricola) e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;

1.5. dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione od eccezione di merito;

1.6. indica le persone autorizzate a quietanzare, riscuotere e ricevere le somme a saldo;

1.7. indica la persona incaricata per la firma del contratto;

1.8. indica la persona che eseguirà i lavori, qualora questi non vengano eseguiti personalmente dall'appaltatore.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34/2000;

2.2. in alternativa all'attestazione di cui al punto 2.1, una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 34/2000.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

3.1. cauzione provvisoria di cui al Capo I;

3.2. dichiarazione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;

3.3. dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni si intendono subappaltare o concedere in cottimo o che si devono obbligatoriamente subappaltare o concedere in cottimo;

3.4. le indicazioni dei consorziati, l'atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l'atto di costituzione per i consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del successivo Capo III, nn. 1, 2 e 3;

3.5. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in bollo di data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data ultima di scadenza per la presentazione dell'offerta dal quale risulti:

– che la ditta è iscritta nel registro di cui sopra per l'attività oggetto dell'appalto;

– l'indicazione del nominativo della persona o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la ditta;

– che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della ditta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione di concordato o amministrazione controllata.

È altresì ammessa, in luogo del certificato sopra richiesto, la presentazione di certificazioni rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale, contenenti le stesse notizie sopra richieste, e aventi gli stessi termini temporali di emissione.

3.6. Certificato generale del Casellario Giudiziale, in bollo di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data ultima di scadenza per la presentazione dell'offerta: a) se imprese individuali: del titolare; b) se società di persone: di tutti i soci ovvero di tutti i soci accomandatari; c) se società di capitali: degli amministratori muniti del potere di rappresentanza; d) in ogni caso: del direttore tecnico o dei direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati; e) del procuratore generale o speciale o dell'institore qualora l'offerta sia presentata da uno di questi soggetti.

4. Disposizioni sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti:

4.1. le dichiarazioni di cui ai n.ri 1 2 e 3 del presente Capo sono rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge 15/1968 e del D.P.R. 403/1998, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 15/1968, comportano l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;

4.2. ai fini della documentazione da allegare si precisa che i certificati di cui al presente Capo, n. 3, punti 5 e 6 possono essere sostituiti con le modalità previste dalla normativa vigente;

4.3. in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, la documentazione di cui al presente Capo, n.ri 1, 2 e 3 (ad eccezione di quella prevista ai punti 1, 2, 3, 4 del n. 3), deve essere prodotta da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione;

4.4. qualora il firmatario dell'offerta e/o delle dichiarazioni sopra richieste sia un procuratore dovrà essere presentata anche la relativa procura in originale o in copia autenticata.

5. Verifica e comprova dei requisiti di carattere economico e tecnico:

5.1. i requisiti di cui al n. 2 devono essere comprovati ai sensi di quanto disposto dall'articolo10 comma 1-quater della legge 109/1994; non si procede a verifica per i soggetti in possesso dell'attestazione SOA.

6. Documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (concorrenti sorteggiati e primi due classificati):

6.1. la documentazione da trasmettere alla S.A., a comprova dei requisiti di ordine speciale, è quella prevista dall'articolo 18 del D.P.R. n. 34/2000.

CAPO III - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E.

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/1994 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della S.A.;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:

a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;

c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;

d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia au-

tentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.: i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione e, in particolare:

4.1. per le associazioni temporanee di tipo orizzontale e consorzi, attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. o in mancanza ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;

4.2. per le associazioni temporanee di tipo verticale e consorzi attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. o in mancanza ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999.

5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998;

5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del D.P.R. 554/1999, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994.

CAPO IV - SUBAPPALTO.

Disciplina del subappalto: ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/1990, e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 30 del D.P.R. n. 34/2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554/1999.

CAPO V - PIANI DI SICUREZZA.

1. Adempimenti dell'aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla S.A., entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo n. 494/1996;

b) i piani di sicurezza di cui all'articolo 31 comma 1-bis lettera a) e c) della legge 109/1994.

CAPO VI - CAUSE DI ESCLUSIONE.

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal presente bando di gara;

c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;

c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;

e) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;

f) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);

g) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell'offerta, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;

h) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;

i) qualora i concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della S.A., la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994;

l) che non siano accompagnate dalla dichiarazione di subappaltare i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'all. A al D.P.R. n. 34/2000, per i quali i relativi requisiti non siano posseduti dal concorrente singolo o, in caso di associazione o consorzio, da alcuna impresa associata o consorziata.

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

a) mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante del concorrente o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;

b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento;

c) che non rechino l'indicazione del ribasso ovvero rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

d) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata;

e) che rechino, in relazione all'indicazione del ribasso, segni di abrasioni, cancellature o di altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi;

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

CAPO VII - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Obblighi dell'aggiudicatario: l'aggiudicatario è obbligato:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro 10 giorni dall'aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché, prima della stipula del contratto a sottoscrivere il verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999;

b) a costituire entro lo stesso termine la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/1994;

c) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale;

d) se del caso una comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. n. 187/1991.

2. Subentro del supplente: la S.A. intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Avvertenze: Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per lo studio e la compilazione dell'offerta e per quant'altro necessario per la partecipazione alla presente gara. Saranno a carico della ditta aggiudicataria le spese conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto, alla copiatura e stampa degli atti contrattuali e relativi allegati, nel numero di copie necessarie, nonché le spese di bollo. Rimarrà a carico dell'Azienda la sola I.V.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara e/o di prorogarne la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Tutti i concorrenti per il solo fatto di partecipare alla gara si intendono edotti di tutto quanto previsto dal presente bando di gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. Le norme indicate nel presente bando di gara, se contrastanti, sono prevalenti rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale e negli altri elaborati di gara. Tutti i dati personali forniti ed acquisiti per le finalità di cui al presente procedimento saranno trattati in conformità alle disposizioni della legge 675/1996.

2. Informazioni: presso U.O.P.I. dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», III p., stanza 324, via del Farneto, 3, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì; telefono 040/3995318 - 040/3995319; fax. 040/3995273.

3. Responsabile del procedimento di attuazione dei lavori: dott. arch. Gianluigi Miazzi.

Trieste, 30 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

CASA DI RIPOSO DELLA CARNIA

TOLMEZZO (Udine)

Estratto di asta pubblica per l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente Casa di Riposo della Carnia, siti nel Comune di Rigolato, frazione Gracco.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell'articolo 37 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per l'alienazione di:

1) fabbricato ad uso abitazione sito in Rigolato, frazione Gracco prezzo base d'asta lire 50.246.435;

2) fabbricato rurale sito in Rigolato frazione Gracco prezzo base d'asta lire 10.770.400.

L'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisati nel Bando integrale, che può essere richiesto all'Amministrazione della Casa di Riposo in Tolmezzo (Udine), via Morgagni n. 5, tel. 0433/2260-466097 fax 0433/44422.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le ore 13.00 del 18 dicembre 2000 esclusivamente a mezzo raccomandata postale. L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo in Tolmezzo presso la sede della Casa di Riposo in via Morgagni n. 5, il giorno 19 dicembre 2000 alle ore 15.00.

Responsabile del procedimento: Maria Fachin.

Tolmezzo, 9 novembre 2000

IL SEGRETARIO: Fachin Maria

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Avviso di gara mediante licitazione privata semplificata per l'appalto dei lavori di costruzione di un capannone e di sistemazione di strade e marciapiedi cittadini.

Il Comune di Monfalcone intende affidare, nel corso dell'anno 2001, col sistema della licitazione privata semplificata, prevista dall'articolo 23 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 77 del D.P.R. 554/1999, i seguenti lavori, per i quali viene data anche indicazione della categoria prevalente. Le ditte interessate possono presentare domanda entro il 15 dicembre 2000 su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, dichiarando nel contempo il possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico finanziari. Detta modulistica è a disposizione degli interessati presso l'Unità gare e contratti, via Sant'Ambrogio, n. 60, Monfalcone.

Oggetto gara	Valore presunto (IVA esclusa)	Importo in Euro	Categoria prevalente
Costruzione di un capannone ad uso deposito	1.000.000.000	516.456,90	OG1
Sistemazione di strade e marciapiedi cittadini	1.400.000.000	723.039,66	OG3

L'elenco è da considerarsi puramente indicativo e non vincolate per l'Amministrazione comunale. Data fissata per il sorteggio delle imprese, come previsto dall'articolo 77, primo comma, del D.P.R. 554/1999: **20 dicembre 2000, ore 16,** presso il Palazzo Municipale, secondo piano.

Responsabile del procedimento: ing. Nedo Pizzutti, Responsabile dell'istruttoria e delle informazioni: dott.ssa Paola Tessaris telefono 0481/494430; telefax: 0481/494485 - www.comune.monfalcone.go.it.

IL DIRIGENTE: ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI OSOPPO

(Udine)

Bando di gara mediante pubblico incanto per la gestione del servizio di tesoreria.

1. *Ente appaltante:* Comune di Osoppo - piazza Napoleone I n. 6, codice fiscale n. 82000550309 - partita I.V.A. n. 01025680305 - telefono 0432/899324 - fax 0432/975718.
2. *Oggetto del servizio:* gestione triennale del Servizio di tesoreria comunale secondo le condizioni previste dallo schema di Convenzione.
3. *Luogo di esecuzione:* il Servizio di tesoreria dovrà essere effettuato nel Comune di Osoppo con l'obbligo di istituire idoneo sportello di Tesoreria nel Comune entro la data del 31 gennaio 2001.
4. *Prestazione del servizio riservata:* a soggetti abilitati a svolgere il Servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del T.U. 267 del 18 agosto 2000.
5. *Durata dell'appalto:* tre anni con decorrenza 1° gennaio 2001.
6. *Richiesta documenti:* lo schema di Convenzione con la procedura di gara e gli uniti allegati 1 e 2,

potranno essere ritirati presso l'Ufficio del Segretario Comunale.

7. *Giorno della gara:* le offerte dovranno pervenire, pena l'esclusione della gara, entro l'11 dicembre 2000, all'Ufficio Protocollo del Comune di Osoppo. L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore 11.00 del giorno 12 dicembre 2000, presso l'Ufficio del Segretario del Comune. Le offerte dovranno essere in lingua italiana.
8. *Finanziamento:* con fondi comunali.
9. *Requisiti dei prestatori dei servizi:* soggetti abilitati a svolgere il Servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 ed obbligo di istituire alla data del 31 gennaio 2001 uno sportello di tesoreria nel territorio del Comune di Osoppo.
10. *Validità offerta:* per 120 giorni dalla data di apertura delle offerte.
11. *Criteri di aggiudicazione:* offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo 157/1995 determinata con le modalità previste dalla procedura di gara, mediante valutazione del tasso d'interesse attivo e passivo, e del prezzo che il Comune deve pagare per il servizio.

Osoppo, 15 novembre 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Lindo Isola

COMUNE DI STARANZANO
(Gorizia)

Bando di gara per la vendita di n. 9 cavalli di razza Camargue.

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 15 novembre 2000 esecutiva a sensi di legge;

AVVISA

Che il Comune di Staranzano intende provvedere alla vendita di n. 9 cavalli di razza camargue inseriti nella Riserva naturale regionale della «Foce dell'Isonzo» - località «Isola della Cona».

Gli interessati all'acquisto dovranno far pervenire esclusivamente per posta raccomandata al Comune di Staranzano - Ufficio Segreteria entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2000 l'offerta redatta su carta da bollo da lire 20.000.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Staranzano telefono 0481/716912-716916.

Staranzano, lì 16 novembre 2000

IL SINDACO: Giorgio Nogherotto

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra di piazza della Repubblica, via Dante, via Genova e via S. Caterina nonché verifica e rinnovo dei servizi in sottosuolo in via Ponchielli.

a) *Ente appaltante*

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) *Criterio di aggiudicazione*

Licitazione privata ai sensi:

– degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

– dell'articolo 21, I comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con due decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

c) *Luogo di esecuzione:*

Comune di Trieste.

d) *Caratteristiche dei lavori e termine di esecuzione*

Lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra di piazza della Repubblica, via Dante, via Genova e via S. Caterina nonché verifica e rinnovo dei servizi in sottosuolo in via Ponchielli.

Importo a base di gara: lire 2.580.879.980 euro 1.332.913,27 + I.V.A.

Oneri per la sicurezza: opere stradali lire 42.600.000 euro 22.001,06; opere EGA lire 30.500.000 euro 15.751,94.

Categoria prevalente: OG3 per lire 5.000 milioni.

Parti dell'opera: opere di fognatura cat. OG6 per lire 819.130.420 euro 423.045,56; opere rinnovo servizi EGA per lire 333.000.000 euro 171.980,15.

Termine di esecuzione: 180 giorni.

e) *Informazioni*

Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio manutenzione e sviluppo rete urbana - Passo Costanzi, n. 2 - piano IV - stanza n. 443 - telefono 040/6754895. Presso il Servizio manutenzione e sviluppo rete urbana saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, i Capitolati speciali d'appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Enrico Cortese.

Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca, n. 12 - Trieste - telefono 040/367555.

f) *Garanzie:*

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 2.500.000.000 euro 1.291.142,25.

g) *Finanziamenti e pagamenti:*

Bilancio comunale.

h) *Partecipazione imprese*

Sono ammesse a partecipare alla gara oltre che singolarmente anche Imprese riunite in associazione temporanea ai sensi degli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) *Svincolo dall'offerta*

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

j) *Indicazione lavori da subappaltare*

Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

k) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione*

Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2000.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per Lire 5.000 milioni oppure
2. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

   • il possesso di una cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;

   • l'esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG3 già G3 di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara;

   • il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;

   • il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori, come sopra specificata;
3. elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di

controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure

4. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 3.

In caso di associazioni di imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti cumulativamente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

l) *Termine massimo di spedizione degli inviti a presentare le offerte*

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

m) *Indirizzo cui devono pervenire le domande*

Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - Trieste.

Trieste, 13 novembre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento del territorio
Ufficio del territorio

PORDENONE

Avviso di vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale situata sulla sponda sinistra del torrente Cosa posta tra il ponte lungo la strada che porta ad Istrago ed il ponte sulla statale 464 Spilimbergo-Maniago.

IL DIRETTORE REGGENTE L'UFFICIO
DEL TERRITORIO DI PORDENONE

VISTA la legge 24 dicembre 1908, n. 783 e il relativo Regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1908, n. 454;

VISTO l'articolo 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO l'articolo 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e gli articoli 36 e 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO l'articolo 3 della legge 241/1990;

RENDE NOTO

il proprio intendimento a vendere il seguente bene del patrimonio dello Stato

Scheda: N. 199 1ª porzione

Comune: Spilimbergo

Descrizione del bene: Area patrimoniale situata sulla sponda sinistra del torrente Cosa posta tra il ponte lungo la strada che porta ad Istrago ed il ponte sulla statale 464 Spilimbergo-Maniago, formatosi a seguito dell'inalveamento del corso d'acqua stesso, foglio 13, mappale 499 di mq. 11.530. Il terreno è posto ad una quota inferiore rispetto alle aree limitrofe, confinante a nord con la strada statale, ad ovest con l'alveo del corso d'acqua e a sud-est con terreni privati nella campagna a sud est di San Quirino, foglio n. 42, mappale 174 di complessivi mq. 150, ricadente, secondo il vigente P.R.G.C., in zona di preminente interesse agricolo E.

Prezzo base lire 17.500.000 euro 9.037,996

Coloro che fossero interessati all'acquisto del bene sopraindicato potranno far pervenire richiesta in bollo, redatta come da fac-simile allegato, in busta chiusa con l'indicazione del numero della scheda cui l'offerta si riferisce a quest'ufficio prima dell'apertura delle buste che verrà effettuata in data 5 dicembre 2000 alle ore 10.00.

Nel caso l'offerta fosse spedita per posta la busta contenente l'offerta dev'essere a sua volta inserita in un'altra busta chiusa con l'indicazione dell'ufficio destintario per evitarne l'apertura accidentale.

L'aggiudicazione del bene, avverrà a favore di colui che ha presentato l'offerta valida più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso.

Se due o più concorrenti, presenti all'aggiudicazione, dovessero presentare la stessa offerta ritenuta valida, si procederà alla medesima adunanza ad una gara tra essi soli, ad offerte segrete; colui che proporrà la migliore offerta sarà dichiarato aggiudicatario.

In caso di assenza anche di un solo concorrente, o nel caso i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

L'esito delle suddette operazioni sarà fatto constare in apposito verbale.

L'alienazione a favore del contraente rimane subordinata al diritto di prelazione previsto da leggi speciali:

- in favore degli affittuari dei fondi rustici e dei confinanti coltivatori diretti per la vendita dei fondi rustici (legge 590/1965 e successive modificazioni);
- in favore dei conduttori per la vendita di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello di abitazione (articolo 38, legge 392/1978).

In caso di mancato esercizio di tale diritto di prelazione saranno interpellati gli enti locali territoriali (comma 113, articolo 3, legge 662/1996).

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le suesposte disposizioni di legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente a quest'Ufficio del territorio, via Borgo Sant'Antonio, n. 23, telefono 0434-21351-200666 e sul sito Internet «demanio.finanze.it» e sul sito web.tiscalinet.it/utpordenone.

Pordenone, lì 24 ottobre 2000

IL DIRETTORE REGGENTE:
dott. ing. Ettore Cammarata

Offerta a trattativa privata

Al Ministero delle finanze
Dipartimento del territorio
Ufficio del territorio/Rep. IV
Via Borgo Sant'Antonio, 23
telefono 0434 20066/21351 - fax 0434/27716
33170 Pordenone

Oggetto: Offerta per l'acquisto dell'immobile, di cui alla scheda n. . . . . . , ubicato nel Comune di . . . . , Provincia . . . . , località . . . .

Il sottoscritto . . . . ,

nato a . . . . , provincia . . . . , il . . . . ,

residente in . . . . , via . . . . ,

e domiciliato in . . . . , via . . . . ,

codice fiscale . . . . , in possesso della piena capacità di agire,

CHIEDE

di acquistare l'immobile . . . .

. . . .

. . . .

al prezzo di lire (in cifre) . . . . (in lettere) . . . .

annue euro (in cifre) . . . . (in lettere) . . . .

A riguardo, si impegna a:

- a pagare tutte le spese accessorie;
- a presentare all'atto della stipula la documentazione, in originale, attestante:
  1. di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
  2. di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedura per nessuno di tali stati;
- a versare all'erario un importo pari al 10% del prezzo offerto qualora, risultando la propria offerta la migliore, non partecipi alla stipula del contratto alla data fissata all'ufficio.

Per eventuali comunicazioni scrivere al seguente indirizzo: . . . .

. . . .

telefono . . . .

(data) . . . .

(firma) . . . .

N.B. Le offerte, debbono essere presentate in busta chiusa sulla quale deve essere specificato il bene cui l'offerta si riferisce. Nel caso l'offerta fosse spedita per posta, la busta chiusa contenente l'offerta va inserita a sua volta, in un'altra busta per evitarne l'apertura accidentale.

COMUNE DI MARTIGNACCO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Borgo Nuovo».

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ OPERATIVA TECNICA
EDILIZIA-URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 - 2° comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30 ottobre 2000, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Borgo Nuovo» sito nel Capoluogo, via Cividina;

– che la deliberazione suddetta, unitamente agli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal 29 novembre 2000;

– che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato Piano possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 novembre 2000

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
TECNICA EDILIZIA - URBANISTICA:
p.e. Giancarlo Pressacco

COMUNE DI TORVISCOSA

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Via Villa».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 dell'11 aprile 2000 il Comune di Torviscosa ha adottato la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Via Villa».

Successivamente alla presente pubblicazione, tutti gli elaborati relativi saranno a disposizione, per trenta giorni effettivi, presso la segreteria comunale a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chi potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni.

Torviscosa, 16 novembre 2000

per IL SINDACO:
geom. Flavio Filippi

FINANZIARIA REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA - FRIULIA S.p.A.

Sede in Trieste - via Locchi n. 19
capitale sociale lire 190.916.000.000 int. vers.
Registro imprese Trieste n. 4976 - n. 3263 U.I.C.
codice fiscale n. 00051580322.

TRIESTE

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Trieste, presso la Sala convegni della FRIULIA, via Locchi, n. 21/b, per il giorno 14 dicembre 2000, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2000, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2000, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e deliberazioni conseguenti;
2. nomina di un amministratore.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 29 dello Statuto sociale e conseguenti modifiche di coordinamento degli articoli 18, 27 e 33 dello Statuto medesimo.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data di convocazione le loro azioni presso la sede sociale oppure presso i seguenti istituti bancari: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A., Cassa di Risparmio di Trieste - Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A., Banca Popolare FriulAdria S.p.A., Banca Credito Agrario Bresciano S.p.A., Credito Italiano S.p.A., Banca Antoniana - Popolare Veneta Soc. coop. a r.l., Sanpaolo Imi S.p.A., Banca di Cividale S.p.A.

Trieste, 16 novembre 2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE:
dott. Franco Asquini

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto provinciale 21 settembre 2000, n. 19206 (Estratto). Aggiornamento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto smaltimento rifiuti nel comune di Monfalcone alla ditta Fincantieri S.p.A.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'esercizio della discarica di seconda categoria tipo «A» della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. - stabilimento di Monfalcone, è prorogato sino al 31 dicembre 2004.

Nella citata discarica possono essere conferiti solamente i rifiuti inerti corrispondenti ai seguenti codici CER:

01 01 02 rifiuti d'estrazione di minerali non metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbie e argille di scarto
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 07 01 rifiuti misti di costruzione e demolizione

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2000, n. 255. Ditta: Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo. Discarica di cat. 2ª tipo A sita in S. Quirino. Revoca provvedimento sindacale n. 1 del 30 dicembre 1994.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto del Sindaco di San Quirino n. 1/1994, prot. 5300/94, del 30 dicembre 1994, rilasciato alla Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo, con sede in Azzano Decimo, via del Bosc n. 1, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una discarica di cat. 2ª tipo A, sita in San Quirino su area catastalmente censita al foglio n. 64, mappale 63 porz.;

DATO ATTO che il sito di cui sopra è stato interessato da attività estrattiva;

DATO ATTO, altresì, che i lavori di realizzazione della discarica si sono conclusi in data 1 luglio 1995 e che la stessa non è stata attivata;

VISTA l'istanza della sopraccitata ditta, pervenuta il 4 gennaio 2000, di revoca del decreto autorizzativo n. 1/1994;

DATO ATTO che la suddetta istanza è motivata dalla volontà di sistemare l'area in questione in conformità alle previsioni ed alla relativa autorizzazione del progetto di risistemazione ambientale della cava;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/299-PN/CAV/52 del 26 aprile 2000 di approvazione del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia denominata «Villotte», sita in Comune di San Quirino, che comprende anche l'area della discarica;

RILEVATO che il suddetto decreto prevede il recupero a verde dell'area in questione senza il parziale ritombamento per la realizzazione della discarica di inerti;

RITENUTO quindi di accogliere l'istanza della Ditta Lorenzon F.lli S.r.l.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1º comma legge n. 142/1990).

DELIBERA

1. è revocato il decreto del Sindaco di San Quirino n. 1/1994, prot. 5300/94, del 30 dicembre 1994, rilasciato alla Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. con sede in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, in premessa descritto, riguardante la discarica di cat. 2ª tipo A, sita in San Quirino su area catastalmente censita al foglio n. 64, mappale 63 porz.;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta

Lorenzon F.lli. S.r.l., al Comune di Azzano Decimo, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente, Servizio geologico ed al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Determinazione dirigenziale 4 ottobre 2000, n. 89. Ditta Mozzon Daniele S.n.c. Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto Presidente Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 26 giugno 2000, prot. 26396, dalla Ditta Mozzon Daniele S.n.c. con sede legale in Pordenone, via Maestra Vecchia n. 7, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all'all. C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che all'istanza di cui sopra è stata allegata, tra l'altro, una «Relazione Tecnica Illustrativa» a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, descrittiva dell'attività, dell'impianto mobile, dei rifiuti con identificazione C.E.R. e quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 28144 del 12 luglio 2000, questo Ente ha trasmesso all'A.R.P.A - Dipartimento provinciale di Pordenone, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. del 16 settembre 2000, prot. 989/DP-PN/00 con la quale esprime le seguenti osservazioni:

«A) La apparecchiatura di frantumazione dovrà operare solo nei cantieri in cui ha luogo la demolizione e relativamente ai tempi di realizzazione delle attività di cantiere. Non dovranno essere utilizzati siti permanenti o semipermanenti per trattare materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.

B) La Ditta dovrà munirsi ogni volta di autorizzazione temporanea per le emissioni sonore in deroga ai limiti di zona, emessa dal Comune nella quale compaiono espressamente gli orari di attività, le distanze dalle abitazioni e altri luoghi di vita e lavoro, la ubicazione della macchina rispetto a strutture di cantiere che possano agire da schermo e attenuazione delle immissioni acustiche.

C) L'eventuale scarico delle acque di abbattimento della polverosità, in quanto, e se, non assoggettabile a riciclo dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa in tema di scarico di acque di uso industriale.»

RILEVATO che, come indicato nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza, l'impianto in argomento non ha scarichi di lavorazione e pertanto non è da assoggettare dalla disciplina degli scarichi;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 26 settembre 2000, contenente, tra l'altro, il nulla osta di cui alla legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del 15 settembre 1999, allegata all'istanza sopraccitata, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Mozzon Daniele S.n.c. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. La Ditta Mozzon Daniele S.n.c. con sede legale in Pordenone, via Maestra Vecchia, n. 7, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 26 giugno 2000, assunta al prot. n. 26396.
2. Presso l'impianto di cui al punto 1., le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, allegata all'istanza, potranno essere recuperati, secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, i rifiuti individuati al punto 7.1 con codice C.E.R.: 10 13 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 04, 17 07 01, per un quantitativo massimo annuo di 2.000 mc o 2.999 tonnellate;
3. Per l'attività di cui al precedente punto 2. dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista

nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze.

Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati alle seguenti prescrizioni:
   - L'impianto dovrà operare solo nei siti (cantieri) in cui hanno luogo le demolizioni e relativamente ai tempi di realizzazione delle attività di cantiere. Non dovranno essere utilizzati siti permanenti o semipermanenti per trattare materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.
   - La Ditta dovrà munirsi ogni volta di autorizzazione temporanea per le emissioni sonore in deroga ai limiti di zona, emessa dal Comune nella quale compaiono espressamente gli orari di attività, le distanze dalle abitazioni e altri luoghi di vita e lavoro, la ubicazione della macchina rispetto a strutture di cantiere che possano agire da schermo e attenuazione delle immissioni acustiche.
   - La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di frantumazione non devono assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli stessi dovranno essere irrorati con l'apparecchiatura e con la modalità descritte nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza.
   - Qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1, comma 4.
   - Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1992, articolo 40 e successive modifiche ed integrazioni.
   - Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo 14 aprile 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:
   - deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
   - deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Provincia o Regione competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.
8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.
10. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Mozzon Daniele, al Comune di Pordenone, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE: dott. Sergio Cristante

Determinazione dirigenziale 19 luglio 2000, n. 1216. Ditta Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento. Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto Presidente Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 4 aprile 2000, prot. 14479, dalla Ditta Boz Carta S.n.c., con sede a San Vito al Tagliamento, via Zuccherificio, n. 25/b, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di cui all'all. C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che all'istanza di cui sopra è stata allegata una «Relazione tecnico-descrittiva» dell'attività e dell'impianto mobile;

ATTESO che con nota pervenuta il 12 maggio 2000 prot. n. 19476, la Ditta Boz Carta S.n.c. ha inviato, su richiesta del Servizio Tutela Ambientale della Provincia, le integrazioni alla suddetta istanza, in particolare:

- elenco dettagliato dei rifiuti con identificazione C.E.R. e quantitativi massimi annui recuperabili;
- modalità e periodicità controlli e manutenzione dell'impianto;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante che nulla osta ai sensi del decreto legislativo n. 490/1994 (antimafia);

RILEVATO che il succitato elenco dei rifiuti trasmesso dalla Ditta contiene anche il codice CER 16 02 05 che si ritiene non compatibile con l'attività dell'impianto mobile in esame;

ATTESO che con nota prot. n. 21152 del 23 maggio 2000, questo Ente ha trasmesso all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Pordenone ed al Comune di San Vito al Tagliamento, in quanto sede della Ditta stessa, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

DATO ATTO che il Comune di San Vito al Tagliamento non ha fatto pervenire alcuna osservazione e che l'A.R.P.A. di Pordenone con nota del 16 giugno 2000, prot. 730/DP-PN/00, ha ritenuto di suggerire che l'attività in questione venga considerata come cantiere temporaneo per il cui esercizio deve essere conseguita una autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 6, comma h) della legge 447/1995;

VISTA l'integrazione all'istanza della Ditta Boz Carta assunta al prot. 25363 del 21 giugno 2000, di rettifica della quantità annua dei rifiuti da recuperare e l'ulteriore documentazione illustrativa assunta al prot. 26543 del 3 luglio 2000;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Boz Carta S.n.c. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. La Ditta Boz Carta S.n.c. con sede a San Vito al Tagliamento via Zuccherificio n. 25/b, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 4 aprile 2000, assunta al prot. 14479.
2. Con l'impianto di cui al punto 1. potranno essere recuperate 6.000 tonnellate annue di rifiuti di cui ai codici CER 16 02 03 (apparecchiature contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 23 (apparecchiature contenenti clorofluorocarburi), secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati al punto 5.20 dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al punto 5.20 dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, in quanto applicabili ed in particolare le procedure dovranno evitare il rilascio delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/1993 in atmosfera.
4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari e le modalità operative previste nella relazione tecnica presentata al fine di diminuire il più possibile il disturbo ad eventuali persone confinanti con l'attività per quanto attiene la rumorosità prodotta;
   - qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1, comma 4;
   - qualora necessaria dovrà essere conseguita l'autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 6, comma h) della legge 447/1995.
5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:
   - deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
   - deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;
   - tenere in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici tutte apparecchiature dell'impianto;
   - tenere un apposito quaderno dove annotare le operazioni relative alle manutenzioni periodiche e straordinarie di tutte apparecchiature costituenti l'impianto.

6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, dovrà comunicare all'Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.
8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri enti ed organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

   Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti;
10. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.
11. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Boz Carta S.n.c., al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., all'Azienda per il servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL DIRIGENTE: L. Galluzzo

Determinazione dirigenziale 9 ottobre 2000, n. 1708. Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto Presidente Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 26 giugno 2000, prot. 26393, dalla Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. con sede legale in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all'all. C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che all'istanza di cui sopra è stata allegata, tra l'altro, una «Relazione tecnica illustrativa» a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, descrittiva dell'attività, dell'impianto mobile, dei rifiuti con identificazione C.E.R. e quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 28145 del 12 luglio 2000, questo Ente ha trasmesso all'A.R.P.A - Dipartimento provinciale di Pordenone, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. del 16 settembre 2000, prot. 988/DP-PN/00 con la quale esprime le seguenti osservazioni:

«A) La apparecchiatura di frantumazione dovrà operare solo nei cantieri in cui ha luogo la demolizione e relativamente ai tempi di realizzazione delle attività di cantiere. Non dovranno essere utilizzati siti permanenti o semipermanenti per trattare materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.

B) La ditta dovrà munirsi ogni volta di autorizzazione temporanea per le emissioni sonore in deroga ai limiti di zona, emessa dal Comune nella quale compaiono espressamente gli orari di attività, le distanze dalle abitazioni e altri luoghi di vita e lavoro, la ubicazione della macchina rispetto a strutture di cantiere che possano agire da schermo e attenuazione delle immissioni acustiche.

C) L'eventuale scarico delle acque di abbattimento della polverosità, in quanto, e se, non assoggettabile a ri-

ciclo dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa in tema di scarico di acque di uso industriale.»;

RILEVATO che, come indicato nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza, l'impianto in argomento non ha scarichi di lavorazione e pertanto non è da assoggettare dalla disciplina degli scarichi;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 26 settembre 2000, contenente, tra l'altro, il nulla osta di cui alla legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del 23 giugno 1999, allegata all'istanza sopraccitata, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. La Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. con sede legale in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 26 giugno 2000, assunta al prot. n. 26363.

2. Presso l'impianto di cui al punto 1., le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, allegata all'istanza, potranno essere recuperati, secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, i rifiuti individuati al punto 7.1 con codice C.E.R.: 10 13 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 04, 17 07 01, per un quantitativo massimo annuo di 2.000 mc o 2.999 tonnellate.

3. Per l'attività di cui al precedente punto 2. dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze.

   Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati alle seguenti prescrizioni:
   - L'impianto dovrà operare solo nei siti (cantieri) in cui hanno luogo le demolizioni e relativamente ai tempi di realizzazione delle attività di cantiere. Non dovranno essere utilizzati siti permanenti o semipermanenti per trattare materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.
   - La Ditta dovrà munirsi ogni volta di autorizzazione temporanea per le emissioni sonore in deroga ai limiti di zona, emessa dal Comune nella quale compaiono espressamente gli orari di attività, le distanze dalle abitazioni e altri luoghi di vita e lavoro, la ubicazione della macchina rispetto a strutture di cantiere che possano agire da schermo e attenuazione delle immissioni acustiche.
   - La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di frantumazione non devono assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli stessi dovranno essere irrorati con l'apparecchiatura e con la modalità descritte nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza.
   - Qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1, comma 4.
   - Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1992, articolo 40 e successive modifiche ed integrazioni.
   - Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo 14 aprile 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:
   - deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
   - deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Provincia o Regione competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.

8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.
10. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Mozzon Daniele, al Comune di Azzano Decimo, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE: dott. Sergio Cristante

PROVINCIA DI TRIESTE

Determina dirigenziale 27 ottobre 2000, n. 380/ARI. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti per 200 tonnellate complessive da svolgersi presso l'impianto nel periodo di arresto temporaneo dal 30 ottobre 2000 al 31 ottobre 2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Trieste prot. n. 315/88-154/2000S del 26 ottobre 2000 con la quale comunicava che:

1. la linea 1 dell'impianto è stata riavviata;
2. alla data del 25 ottobre 2000 erano state trasferite dall'impianto ad altri siti complessivamente 1.100 tonnellate ca. di rifiuti urbani sulla base di quanto autorizzato con gli atti precedentemente citati;
3. nei prossimi giorni possono insorgere situazioni critiche in termini di gestione della fossa rifiuti anche in condizioni di funzionamento di entrambe le linee di termodistruzione, a causa delle quantità di rifiuti già accumulate;

PRESO ATTO che nella nota citata il Comune di Trieste richiedeva una deroga di termini per il proseguimento delle operazioni di trasferimento rifiuti di cui alle precedenti autorizzazioni;

PRESO ATTO che, per le vie brevi il Gestore ha presentato la possibilità che le quantità precedentemente autorizzate non siano sufficienti;

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste una deroga all'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 363/2000/AR I del 16 ottobre 2000, la quale prevede l'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto di via Errera Trieste nei giorni 30 ottobre 2000 e 31 ottobre 2000 come conseguenza al periodo di arresto temporaneo per lavori di riparazione di guasto tecnico.

2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, all. B) autorizzate dal presente atto sono:

«D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12»;

«D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12».

(omissis)

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

Oltre a quanto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 363/2000/AR I del 16 ottobre 2000, la quantità massima di rifiuti trattabili presso l'impianto nel periodo autorizzato attraverso le operazioni di cui al punto 2 è pari a 200 tonnellate per i rifiuti urbani e speciali assimilabili.

Presso l'impianto è ammesso l'esercizio delle operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico a carico dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

(omissis)

4 - Prescrizioni di carattere generale

Per quanto non in difformità col presente atto, rimangono immutate le condizioni operative e le prescrizioni previste dalle precedenti autorizzazioni ed in particolare dalla determinazione dirigenziale n. 363/2000/AR I del 16 ottobre 2000.

(omissis)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi